

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

667° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 22
2 ^a - Giustizia	» 29
3 ^a - Affari esteri	» 41
4 ^a - Difesa	» 43
5 ^a - Bilancio	» 44
7 ^a - Istruzione	» 47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 63
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 75
11 ^a - Lavoro	» 77
12 ^a - Igiene e sanità	» 85

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e Speciale infanzia	Pag. 8
10 ^a (Industria) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) . . .	» 20

Commissione straordinaria

Diritti umani	Pag. 91
-------------------------	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno; Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	95
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	»	106
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	»	107
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	»	108

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	<i>Pag.</i>	111
---	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	114
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	137

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	138
-------------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

92ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Maurizio Ronconi, in relazione al procedimento penale n. 1103/03 RG pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il tribunale di Monza

Il PRESIDENTE comunica che in data 18 novembre 2005 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Maurizio Ronconi: ciò con riferimento al procedimento penale n. 1103/03 RG pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, ove il 5 ottobre 2005 è stato chiesto il rinvio a giudizio del senatore unitamente a due giornalisti del quotidiano «Libero», per diffamazione a mezzo stampa, a seguito di querela proposta dall'onorevole Maria Rita Lorenzetti.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore RONCONI, al quale pongono domande i senatori FALCIER e MANZIONE.

Congedato il senatore Ronconi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Esame congiunto dei seguenti documenti:

- 1) *Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 5813/05 RGNR – n. 4741/05 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano*
- 2) *(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)*

Il PRESIDENTE comunica che in data 30 novembre 2005 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 14, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Raffaele Iannuzzi con riferimento al procedimento penale n. 5813/05 RGNR – 4741/05 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano. Lo stadio del procedimento è quello della richiesta di rinvio a giudizio per diffamazione a mezzo stampa, a seguito di querela intentata dai giudici Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte. Costoro contestano all'imputato (unitamente al direttore del quotidiano «Il Giornale» Maurizio Belpietro) i contenuti «non veritieri e comunque offensivi» di un articolo pubblicato il 7 novembre 2004 sul medesimo quotidiano, intitolato: «*Mafia, tredici anni di scontri tra PM e Carabinieri*».

Il giudice Paola Belsito, nell'udienza preliminare del 18 novembre 2005, dopo aver stralciato la posizione dell'imputato Belpietro ha dissentito dall'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione ed ha deciso la trasmissione degli atti al Senato per accertare se si versi nel caso di opinioni espresse nell'esercizio di attività connesse alla funzione di parlamentare, espletate fuori del Parlamento. Conseguentemente ha disposto la sospensione del procedimento, rinviandone la prosecuzione al 20 giugno 2006.

Già il 15 novembre 2005, comunque, il senatore Iannuzzi aveva trasmesso alla Presidenza del Senato la richiesta di insindacabilità: pervenuta il 18 novembre, era deferita dalla Presidenza del Senato alla Giunta il 23 novembre 2005; per tale secondo atto di impulso, su iniziativa di parte, il Presidente avverte che si svolgerà l'esame congiunto alla richiesta pervenuta dal magistrato, onde coniugare il buon andamento dei lavori. Tale esame congiunto è comunque rinviato ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente sulla lettera del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, deferita dal Presidente del Senato il 2 dicembre 2005, in ordine alle intercettazioni telefoniche indirette di conversazioni intercorse tra il senatore Cossiga e il professor Savona

Il PRESIDENTE comunica che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha risposto il 23 novembre 2005 al Presi-

dente del Senato, che aveva richiesto informazioni in ordine ad intercettazioni indirette di conversazioni nelle quali ha preso parte il senatore Francesco Cossiga. Il Procuratore della Repubblica ammette che «sull'utenza riferibile al professor Savona venivano intercettati alcuni colloqui intervenuti fra lo stesso professore ed il senatore Francesco Cossiga». Egli però prosegue che «di tali intercettazioni non si è fatto, né si intende fare, allo stato, da parte di questa Procura, tramite formale trascrizione, alcun utilizzo processuale»; il Procuratore conclude che «qualora il corso delle indagini dovesse portare a determinazioni differenti rispetto a quelle sino ad ora prevedibili, ovvero vi fossero richieste della difesa di utilizzazione delle conversazioni, verrà attivata la procedura prevista *ex* articolo 6 legge 140/03»,

Dalla disamina condotta dalla Giunta in altri casi (e compendiata nel documento XVI n. 13), emerge che il problema fondamentale, nell'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, è proprio quello dei magistrati che rinviando ad altra data, indeterminata, la decisione sull'utilizzo formale delle intercettazioni indirette. Tale fattispecie è aggravata dal fatto che, in assenza di formale trascrizione, circolano tra addetti alle intercettazioni e personale di Procura «brogliacci» contenenti riassunti più o meno dettagliati del contenuto delle registrazioni: se dovesse risultare confermato – come allegato dal senatore Cossiga – che nei colloqui più o meno formali dei magistrati con i legali degli indagati tali contenuti vengono più o meno formalmente contestati, sarebbe veramente difficile negare che le intercettazioni abbiano rivestito un valore processuale, e quindi che vi sia stato utilizzo.

Un'esigenza di approfondimento deriva dalla necessità che i fatti siano chiariti prima di assumere qualsiasi iniziativa. Se l'utilizzo dei contenuti delle intercettazioni vi è stato nelle contestazioni agli indagati – e se vi è stato nei termini denunciati dal senatore Cossiga – dovrebbe esserne rimasta traccia nei verbali degli interrogatori dell'inchiesta in corso a Monza, per cui sarebbe dirimente acquisirli: l'unico che abbia la veste per farlo è il Presidente del Senato, richiedendoli direttamente alla magistratura procedente ovvero sollecitando gli organi investiti dell'azione disciplinare dinanzi al C.S.M. ad acquisirli con l'esercizio dei poteri ispettivi.

Viceversa, se tale utilizzo non dovesse risultare in atti formali, non resta che attendere l'esito dell'indagine sulla denuncia penale che il senatore Cossiga s'è riservato di presentare sulla vicenda contro i magistrati: interferire con tale iniziativa – ovvero avallarla con atti che ne accreditino *a priori* il fondamento – non rientra nei compiti della Giunta, che solo alla luce dell'accertamento della veridicità degli elementi di fatto adottati potrà prendere posizione con una proposta all'Assemblea.

Non facendosi osservazioni, la Presidenza si intende autorizzata ad investire il Presidente del Senato nei termini enunciati in relazione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONI

2^a (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

20^a Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione speciale in materia
di infanzia e di minori*

BUCCIERO

indi del Presidente della 2^a Commissione

Antonino CARUSO

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(3537) Deputato TARDITI ed altri. – *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, approvato dalla Camera dei deputati

(902) GENTILE ed altri. – *Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori*

(1036) CALLEGARO. – *Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*

(1276) BUCCIERO. – *Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare*

(2253) Paolo DANIELI ed altri. – Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce, per la 2^a Commissione, il senatore GUBETTI (*FI*), il quale osserva preliminarmente come nel corso della sua esperienza professionale egli abbia maturato il convincimento che le sofferenze e i conseguenti danni psicologici che ricadono sui figli per effetto della separazione dei genitori siano molto più gravi di quanto fino ad oggi si è preferito credere, anche in presenza di comportamenti corretti dei genitori separati. Sarebbe auspicabile che le separazioni non accadessero mai, ma purtroppo dai dati Istat, relativi all'anno 1998, si evince che le coppie separate costituiscono circa il venticinque per cento del totale e che il numero dei figli minori coinvolti sfiora il milione. Il legislatore, nel cercare realisticamente di limitare i danni arrecati ai figli, è chiamato ad assicurare le condizioni affinché gli stessi possano usufruire di un rapporto il più possibile normale con entrambi i genitori, tranne naturalmente i rari casi in cui si dimostri che questo può comportare per loro un pericolo.

Ricorda quindi che l'istituto dell'affidamento congiunto è stato introdotto anche in Italia con la legge n. 74 del 6 marzo 1987, ma che la sua concreta applicazione non ha prodotto gli effetti desiderati, tanto che l'affidamento congiunto, stando ancora ai dati del 1998, è avvenuto solo nel 3,9 per cento dei casi, mentre nel 91 per cento dei casi vi è stato quello alla sola madre. Le opinioni, a tale proposito, sono discordi: vi è chi ritiene che la legge, per quanto positiva, sia stata mal applicata e chi, invece, ritiene che essa fosse intrinsecamente non applicabile.

Il testo che è pervenuto dalla Camera dei deputati offre l'occasione per porre rimedio alle disfunzioni registrate, anche se richiederebbe alcuni miglioramenti come, ad esempio, quelli suggeriti dal disegno di legge n. 1276, a firma del senatore Bucciero. Ci si deve domandare però – così come il relatore auspica – se, considerati i tempi che mancano alla fine della legislatura in corso, non sia preferibile varare una normativa che, pur con i suoi limiti, consente comunque di migliorare gli strumenti posti a difesa dei minori vittime delle separazioni.

Passando alla illustrazione degli articoli del disegno di legge n. 3537 il relatore Gubetti rileva come l'articolo 1, al comma 1, disponga modifiche all'articolo 155 del codice civile fissando obiettivi e criteri ai quali il giudice deve attenersi nell'adozione di provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa. La scelta di affidamento ad entrambi i genitori diviene prioritaria e la potestà genitoriale deve essere esercitata congiuntamente, con l'intervento del giudice, in caso di disaccordo. Al mantenimento dei figli debbono provvedere i genitori in misura proporzionale ai loro redditi, mentre è affidata al giudice la facoltà di determinare l'entità dell'assegno di mantenimento.

A proposito delle disposizioni in argomento, taluno esprime il dubbio che non risulti sufficientemente chiaro se l'esercizio congiunto della pote-

stà genitoriale costituisca la regola non solo nell'affidamento condiviso, ma anche in quello esclusivo, con fondamentale innovazione della normativa attualmente vigente, la quale prevede invece che l'esercizio della potestà genitoriale sia riservato al solo coniuge affidatario. Ad avviso del relatore appare invece inequivocabile che l'esercizio della potestà genitoriale è congiunta anche nell'affidamento ad un solo genitore, salvo i casi in cui il giudice decida altrimenti.

Illustra quindi le norme che riguardano i doveri genitoriali nei confronti dell'educazione, dell'istruzione e della salute dei minori; a tale riguardo sottolinea come in caso di disaccordo insuperabile sia chiamato ad intervenire il giudice, con il rischio, da scongiurare, di determinare un aggravio di ricorsi giudiziari.

Passando quindi alla illustrazione del comma 2, dell'articolo 1, che inserisce articoli aggiuntivi dopo l'articolo 155 del codice civile, pone in rilievo come questi dispongano in materia di affidamento esclusivo, con provvedimento motivato, ad uno dei genitori, la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento; di assegnazione della casa familiare e di prescrizioni in tema di residenza, avuto riguardo prioritariamente dell'interesse dei figli; di disposizioni in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente o portatori di *handicaps* gravi, nonché dei poteri del giudice e del suo obbligo di ascoltare il minore che abbia compiuto i dodici anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Il relatore giudica condivisibile la definizione di «capacità di discernimento» in quanto la stessa offre ampio spazio di discrezionalità al giudice, mentre sarebbe opportuno che le Commissioni riunite valutassero l'opportunità di coordinare la disposizione del nuovo articolo 155-*sexies* con l'articolo 316 del codice civile che, in tema di esercizio di potestà genitoriale, dispone che il giudice nel dirimere un eventuale conflitto tra i genitori «sente anche il figlio» se maggiore di quattordici anni.

Quanto al nuovo articolo 155-*quater*, nella parte in cui prevede che i provvedimenti di assegnazione e di revoca della casa familiare sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile, il relatore osserva che probabilmente si tratta di un errore materiale l'aver indicato il citato articolo del codice anziché, più correttamente, l'articolo 2644.

Il relatore Gubetti pone in rilievo quindi la circostanza che andrebbe meglio chiarito nel testo che anche nel caso di nuovo matrimonio o di convivenza del genitore affidatario i figli non sarebbero costretti a lasciare la casa familiare, potendo in tal caso intervenire il giudice, nell'interesse prioritario dei figli.

L'articolo 2 apporta talune modifiche al codice di procedura civile prevedendo, al primo comma, la possibilità di ricorso alla corte d'appello avverso i provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 708, nonché aggiungendo il nuovo articolo 709-*ter* in materia di soluzione delle controversie e provvedimenti e sanzioni in caso di inadempienza.

Dopo aver succintamente illustrato il contenuto degli articoli 3, 4 e 5 il relatore propone alle Commissioni riunite di assumere quale testo base

per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 3537 di cui sollecita una rapida approvazione, ribadendo il fatto che complessivamente esso è volto a meglio garantire i diritti dei figli minori nel caso di separazione tra genitori e non certo, come da taluni affermato, per riequilibrare i poteri tra gli stessi.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*), relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori sui provvedimenti in titolo, osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 3537 è stato approvato quasi all'unanimità dalla Camera dei deputati, precisando che lo stesso costituisce il frutto di un'istruttoria approfondita e di una proficua mediazione effettuata presso l'altro ramo del Parlamento. La disciplina in questione, peraltro, è attesa da una parte consistente degli avvocati matrimonialisti.

Va poi precisato che la riforma del diritto di famiglia del 1975, pur costituendo un passo avanti per la tutela dei genitori e dei figli e pur riconoscendo opportunamente alla donna – moglie e madre – gli stessi diritti del coniuge, ha tuttavia lasciato incompiuti alcuni aspetti.

I provvedimenti in esame – prosegue la relatrice – sono orientati nella prospettiva di dare priorità alla tutela della prole, come in passato, ma con sfumature diverse, che prendono colore dall'evolversi del contesto sociale.

La giurisprudenza, alla stregua di quanto previsto nella Costituzione, pone in capo ad entrambi i genitori l'onere di provvedere all'educazione dei figli. Infatti la natura della potestà genitoriale viene ricondotta dalla giurisprudenza ad un diritto-dovere, preordinato alla realizzazione dell'interesse dei figli minori, non ancora in grado di esercitare pienamente i loro diritti e doveri.

L'aspetto cardine dei disegni di legge in titolo si incentra sull'affermazione del principio della bigenitorialità, inteso quale elemento essenziale per la corretta formazione dei figli, sia di quelli nati nell'ambito di un rapporto matrimoniale, sia di quelli nati da una coppia di fatto, atteso che la disciplina in questione non entra nel merito della relazione affettiva tra i genitori, focalizzando l'attenzione soprattutto sul figlio minore a sul suo bisogno di maturare.

La psicologia moderna ha dimostrato – prosegue la relatrice – che i problemi non solo di personalità ma anche di integrazione nel contesto sociale siano conseguenti all'inesistente o scarso rapporto con entrambi i genitori o anche con uno solo di essi.

In caso di separazione, pur permanendo la comune potestà dei genitori sui figli, si procede tuttavia spesso all'affidamento ad uno di essi, fatta eccezione per gli sporadici casi in cui venga operato un affidamento condiviso.

Il genitore non affidatario esercita la sua potestà genitoriale attraverso una vigilanza dall'esterno. Egli, in particolare, non educa il minore, ma si limita a controllare l'educazione impartita dal genitore affidatario e nel caso in cui non fosse in accordo con le decisioni intraprese, può solo ricorrere in tribunale.

Il codice civile riconosce ai genitori un diritto-dovere che può essere configurato come un diritto naturale, un diritto che è nell'antropologia e che deriva dall'esistenza stessa del figlio. Questi diritti-doveri sono garantiti anche dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, alla stregua dei quali la famiglia viene semplicemente riconosciuta e non quindi istituita *ex novo*. I dati Istat, contenuti nel rapporto del 6 luglio 2005, evidenziano il malessere della famiglia nel contesto sociale odierno, anche se la stessa resta il punto di riferimento stabile per la maggioranza dei figli. All'esperienza fondante della famiglia coesa si è contrapposta ed è penetrata nel quotidiano una visione individualistica e competitiva, che ha generato un vuoto sia per il figlio, sia per la comunità parentale. Nel 2003, precisa l'Istat, le separazioni sono state 81.744 e i divorzi 43.856, con un incremento pari rispettivamente al 2.6 per cento e al 4.8 per cento rispetto al 2002. Sempre nel 2003, il 69.5 per cento delle separazioni e il 60.4 per cento dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante l'unione. I figli coinvolti nella crisi coniugale sono pari a 96.031 nelle separazioni e 41.431 nei divorzi e va inoltre evidenziato che oltre la metà delle separazioni (il 52.5 per cento) e oltre un terzo (36.9 per cento) dei divorzi risultano coinvolgere almeno un figlio minore. Si ritiene che dal 1975 al oggi – prosegue la relatrice – siano 2 milioni e 800.000 le persone separate, ed i figli minori coinvolti siano stimabili intorno ad 1 milione e 100.000, di cui 300.000 non hanno mai visto una famiglia unita, vivendo un rapporto affettivo controverso. Infine un altro dato utile è quello attinente al coniuge affidatario dei minori, che in circa l'84 per cento dei casi è identificabile con la madre, mentre il padre, sia in caso sia in caso di separazione (il 96.2 per cento) sia in caso di divorzio (il 95.6 per cento) costituisce generalmente il soggetto erogatore dell'assegno per il mantenimento del minore. Tale mantenimento è stimato intorno ai 460.30 euro per figlio nelle separazioni, e ai 396.50 euro nei divorzi. A tutto ciò non corrisponde la possibilità per il coniuge non affidatario di poter interagire con i figli con la necessaria costanza, in quanto la possibilità di «visita» del padre, stabilita dai tribunali in maniera più frequente, è pari a un *week-end* ogni due settimane e a due ore per un giorno alla settimana.

Inoltre – prosegue la relatrice – delle separazioni iniziate nel 1994 solo il 60 per cento si è trasformato in divorzio nel 2003 (dati Istat 2005) e non certo perché è intervenuta una riconciliazione. In Italia, a differenza degli altri Stati europei, la separazione è spesso il primo ed ultimo passo della volontà di porre fine ad un matrimonio. I figli, specie i minori, hanno bisogno di certezze, di punti di riferimento stabili. Per assumere quell'equilibrio essenziale nell'età adulta, è fondamentale che nella vita quotidiana degli infanti, dei bimbi e degli adolescenti, ci sia la sicurezza della presenza materna, ma anche la stabilità e la vicinanza di quella paterna. Si può dire che i figli hanno bisogno di avere accanto due genitori, capaci di guidarli nella crescita e nell'educazione. Va tuttavia evidenziato che fino ad ora rari sono stati questi casi. Le relazioni affettive restano ambigue ed i minori soffrono di rapporti ad intermittenza. Di conseguenza la politica, le istituzioni, devono creare le condizioni affinché, anche nei

casi di separazione e, soprattutto nei casi di conflitto perdurante, ci sia per i figli la certezza di affetti, proprio a partire da quelli genitoriali.

L'Occidente – prosegue la relatrice – è definito dalle scienze sociali una società senza padri e il vuoto lasciato dall'assenza paterna nell'infanzia se non è recuperato, con immensa sofferenza nell'età adulta, rischia di creare un baratro per l'uomo, che resterà bambino. Lo «sbiadimento» della figura paterna ha creato una moltiplicazione di forme e dipendenze, una difficoltà ad affrontare e a confrontarsi con i rischi e la fatica di vivere; si pensi, a titolo esemplificativo, al rapporto di lavoro o anche alle relazioni affettive e amicali.

Agli occhi del bimbo che cresce non può essere solo la madre la «creatrice» – colei che genera - ma occorre che anche il padre assuma con la sua presenza il ruolo di «creatore», completando i punti di riferimento per l'universo inesplorato che il figlio si accinge a scoprire attorno a sé.

Il padre rappresenta la libertà, assicura la fiducia nelle origini e trasmette il senso della appartenenza; egli è per il figlio minore il punto fermo, le braccia forti tra le quali ripararsi nei momenti di paura. Soprattutto il padre, per il bambino rappresenta il futuro, perché dal punto di vista psicologico porta l'esperienza dinamica del muoversi, inteso non solo e non tanto in senso fisico, quanto come trasformazione della coscienza, affinché divenga conoscenza empirica.

Il padre incarna il valore del dono e della perdita e quindi dovrebbe essere questa la funzione paterna nella realtà quotidiana. Si pensi, a tal proposito, all'addestramento al lavoro. Il padre è, però, anche il correttore, l'educatore che con amore usa anche il rimprovero e la correzione.

Se poi la madre è colei che profonde doni incessantemente, il padre ne diviene il custode. Questi ruoli – prosegue la relatrice – non sempre possono interscambiarsi tra le figure genitoriali e non possono essere delegate ad altre figure, senza nulla togliere al ruolo dei nonni e delle istituzioni (quando funzionano). Nessuno può sostituire un padre e una madre, e proprio in questo rapporto esclusivo si racchiude la possibilità per il figlio di divenire una persona matura.

L'affido condiviso risponde in parte all'esigenza di far sì che i genitori, in quanto tali, anche se non più coniugi, continuino ad occuparsi dei figli nella stessa misura, per la tutela della crescita psicofisica del minore.

Tale istituto si incentra, *in primis*, sul diritto ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché sul diritto a conservare «rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale» (articolo 1 del disegno di legge 3537).

Il principio di bigenitorialità sarà dunque la prima soluzione da valutare per il giudice, anche in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, al contrario di quanto espresso dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, così come modificata, nella quale si ammetteva quasi come estrema *ratio* o come una delle possibilità, l'affidamento congiunto. Infatti i dati rilevati in merito ai tribunali italiani, confermano quanto sia largamente applicato il principio monogenitoriale: a Bari, nel 2002, l'affi-

damento congiunto ha rappresentato lo 0,9 per cento delle decisioni; a Brindisi, il 18,3 per cento; a Vercelli, il 6,9 per cento. Tuttavia, per far comprendere come una prassi consolidata non sia poi la regola, la relatrice cita il caso del Tribunale di Alba, il quale nel 2002, ha deciso in favore dell'affidamento congiunto nel 77,8 per cento dei casi. Non si può pensare che la *ratio* delle decisioni di un tribunale si basi sulla cultura locale delle coppie, né tanto meno che ci sia una concentrazione maggiore di persone adulte e ragionevoli ad Alba, piuttosto che a Bari. Urge in materia una disciplina chiara, che tenga realmente conto dell'interesse del minore e non delle conflittualità dei genitori.

Con i provvedimenti in titolo, l'affido potrà essere esclusivo solo nel caso in cui il richiedente abbia fondati motivi, a carico dell'altro genitore, o sostegno di tale richiesta, riguardanti sempre la tutela effettiva del minore. Se tali ragioni dovessero infatti scoprirsi infondate, il giudice potrà considerare tale atteggiamento ai fini dell'affidamento del minore.

A confermare il principio dell'affido condiviso vi è poi la disposizione contenuta al comma 4 del disegno di legge n. 3537, che sostituisce l'articolo 155 del codice civile, nella quale si ammette l'esercizio differenziato della potestà solo su questioni di ordinaria amministrazione, nel caso in cui tra gli *ex* coniugi ci fosse uno stato di alta conflittualità.

Nell'articolo 3 del disegno di legge n. 3537 – prosegue la relatrice – si è provveduto, poi, a responsabilizzare i coniugi in caso di inadempienze sia in sede civile sia in quella penale, in particolar modo, in quest'ultimo caso, per ciò che concerne la violazione degli obblighi di natura economica. Attraverso l'articolo 570 del codice penale, in applicazione dell'articolo 12-*sexies* della legge 1 dicembre 1970 n. 898, è prevista infatti la reclusione fino ad un anno ovvero la multa da circa cento euro fino ai mille. Il mancato sostegno economico da parte di un genitore è stato quindi rubricato nel Capo IV del codice penale, «Dei delitti contro l'assistenza familiare».

Un nuovo istituto è anche quello del cosiddetto mantenimento diretto. I coniugi, infatti, potranno provvedere direttamente alle necessità del figlio minore, in misura proporzionale al proprio reddito, e solo nel caso – stabilito dal giudice – in cui l'erogazione diretta non fosse proporzionale alle risorse economiche di uno dei genitori, questi sarà tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento periodico.

Ciò non vuol dire – prosegue la relatrice – che il genitore avrà la possibilità di occuparsi personalmente dei bisogni del minore senza dover far gestire, salvo il caso di cui all'articolo 155 comma 4, secondo l'articolo 1 del disegno di legge 3537, tali risorse economiche all'altro coniuge. In questo modo potrebbero ridursi anche i tanti motivi di conflitto tra i due *ex* coniugi, riguardanti in larga parte il sostegno economico del minore.

Inoltre, per il maggiore di età, nel caso in cui il giudice ne decidesse l'opportunità, può essere disposto che il genitore versi l'assegno di mantenimento direttamente all'avente diritto. Anche in questo caso, viene esclusa la mediazione dell'altro coniuge.

Altro motivo di tensione nella crisi coniugale è da sempre l'assegnazione della casa familiare. Il nuovo articolo 155-*quater* dispone che il diritto ad usufruire della casa familiare cesserà per il genitore che decida di instaurare una convivenza *more uxorio* o di contrarre nuovo matrimonio. Non si esplicita nella legge alcun automatismo o obbligo di uscire dalla casa assegnata, per il genitore che dia luogo a una stabile convivenza con altro *partner*. Difatti la perdita del diritto a vivere nella casa in termini giuridici significa soltanto che il titolo ad abitarvi, acquisto con la sentenza di separazione, non è più valido e che occorre una nuova determinazione, una nuova attribuzione da parte del giudice. Questa, naturalmente, potrà anche confermare la scelta precedentemente fatta. Basti considerare, quanto meno, che anche l'altro genitore nel frattempo potrebbe essersi risposato, o avere iniziato una stabile convivenza *more uxori*.

Va poi evidenziato – prosegue la relatrice – che i dati Istat attestano che nel 58 per cento dei casi la casa è assegnata alla madre, nel 23 per cento al padre, mentre nel 19 per cento dei casi sussiste una rinuncia di entrambi.

Perplessità sorgono sull'ammissibilità del reclamo avverso il dispositivo, previsto al comma 2 dell'articolo 708 secondo comma, codice di procedura civile.

In questo caso infatti sarà piuttosto scontato che l'altro coniuge, quello a svantaggio del quale il provvedimento è diretto, possa proporre reclamo in Corte d'Appello, con la conseguenza di protrarre le lungaggini del processo, ed intasare ulteriormente le nostre Corti. Lo strumento del reclamo, nel caso di specie, seppur volto a tutelare, in tempi rapidi, il coniuge, non costituisce uno strumento adatto. Sarebbe stato opportuno – prosegue la relatrice – dare al giudice naturale del procedimento di specie, a seguito dell'emanazione della sentenza, funzioni di arbitro, consentendo allo stesso di affrontare con urgenza i problemi successivi in caso di violazione del dispositivo emanato.

In realtà ciò che manca in tutto l'*iter* della separazione, tranne l'iniziale tentativo di conciliazione – anche questo debole – è la possibilità di conservare un dialogo civile e costruttivo tra gli *ex* coniugi, senza alcuna mediazione familiare preventiva.

Si assiste disarmati – prosegue la relatrice – a persone che con colpi giudiziari distruggono la serenità dei loro figli minori.

Si poteva osare di più, come in tanti altri provvedimenti, sarebbe stato necessario avere più tempo a disposizione per discernere la realtà che resta celata dietro l'*iter* delle separazioni, le quali costituiscono un limbo che solo in alcuni casi porta al divorzio. Il punto di riferimento del legislatore deve essere sempre lo *status* di figlio, che a volte è oggetto di ricatto, e di ripicche tra le persone maggiorenni, ossia i genitori.

A tale sfida – conclude la relatrice – la società non può rinunciare, perché è la comunità di oggi che crea gli uomini di domani, ed in sede di esame dei disegni di legge in questione un passo avanti su tale materia va necessariamente fatto.

Il presidente BUCCIERO su richiesta di molti senatori presenti, sospende la seduta, atteso l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 22.

Il presidente CARUSO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) osserva come costituisca una innovazione giusta e condivisibile quella espressa nel nuovo articolo 155 del codice civile – così come verrebbe novellato dall'articolo 1 del disegno di legge n. 3537 – per la quale il giudice è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. Questo farà sì che, differentemente da quanto oggi avviene, il giudice sarà chiamato a motivare in modo adeguato la decisione di derogare dalla indicazione sopra ricordata, disponendo che i figli siano affidati ad uno soltanto dei genitori. Se questo, come anche altri aspetti dell'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento, meritano piena adesione, non mancano in ogni caso alcune perplessità. Ad esempio, riferendosi alla previsione in base alla quale il giudice potrà stabilire che i genitori esercitino la podestà separatamente per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione – contenuta nell'ultimo capoverso del terzo comma del già citato nuovo articolo 155 – ritiene che tale possibilità costituisca sì un giusto correttivo al generale principio dell'affido condiviso, ma che lo stesso potrebbe risultare non del tutto sufficiente perché eccessivamente circoscritto in relazione ai numerosi casi nei quali i genitori hanno domicilio in località diverse, ad esempio per ragioni di lavoro. Si sofferma quindi sulle disposizioni del nuovo articolo 155-*quater*, in materia di assegnazione della casa familiare, esprimendo perplessità su alcune delle ipotesi ivi previste di cessazione del diritto al godimento della casa familiare, pregiudizievoli in molti casi degli interessi della coniuge donna. Così come discutibile, a suo avviso, è da ritenersi la disposizione contenuta nel nuovo articolo 155-*quinquies*, che contempla la possibilità per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Si tratta di una previsione che, anche per la sua formulazione eccessivamente generica si presta a dar vita a notevoli incertezze applicative e, con molta probabilità, ad incrementare il contenzioso tra i coniugi, oltre che a strumentalizzazioni. Dichiarata altresì di non condividere l'ampiezza dei poteri che vengono riconosciuti al giudice dall'articolato in esame e, pur ribadendo la sua condivisione per i principi che ispirano la riforma in questione, preannuncia necessità di introdurre in fase emendativa modifiche migliorative al disegno di legge n. 3537.

Il senatore SEMERARO (*AN*), intervenendo in discussione generale, ritiene essere un merito della maggioranza l'aver affrontato il tema dell'affidamento dei figli in occasione della separazione tra coniugi, che ha ricadute applicative molto rilevanti essendo l'attuale disciplina fonte di con-

trasti e strumentalizzazioni da parte dei coniugi. Merita condivisione l'affermazione del principio del cosiddetto affidamento condiviso come criterio prioritario per il giudice nel regolare il rapporto tra genitori separati e figli, così come valuta in linea generale con favore quanto previsto nell'articolo 155-*quater* nel quale si afferma che, dell'assegnazione della casa familiare, il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Altrettanta importanza riveste la possibilità per il giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore, di ammonire il genitore inadempiente. Quanto invece alla possibilità di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa, ritiene da un lato trattarsi di una sanzione per alcuni versi non sufficiente a costituire un efficace deterrente e, per altri versi, una innovazione da valutare attentamente alla luce dei principi generali trattandosi dell'affidamento ad un giudice della possibilità di applicare una sanzione amministrativa. Più in generale l'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento merita di essere attentamente esaminato anche perché alcune disposizioni andrebbero migliorate anche sotto il profilo della tecnica redazionale, anche al fine di evitare possibili incertezze interpretative.

Segue un breve intervento del presidente CARUSO il quale richiama l'attenzione sul nuovo articolo 155-*quinquies* di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 3537. Si tratta, a suo avviso, di una disposizione che suscita perplessità sia per la sua indeterminatezza, mancando ad esempio un termine oltre il quale l'assegno periodico a favore del figlio maggiorenne verrebbe meno, sia perché non si comprende l'accostamento che è effettuato tra figli portatori di *handicap* e disposizioni previste in favore dei minori.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), intervenendo in discussione generale, ritiene che le Commissioni riunite debbano decidere preliminarmente se limitarsi all'approvazione di un articolato che presenta alcuni difetti significativi, giungendo però al varo di una riforma importante, ovvero se dar corso ad un'ulteriore riflessione ed una fase emendativa che, in considerazione dell'attuale momento della legislatura, determinerebbe con molta probabilità, salvo accelerazioni non prevedibili, la impossibilità di giungere entro il termine della legislatura al completamento dell'*iter* in questione. In proposito esprime la sua preferenza per l'opzione inerente all'approvazione del disegno di legge n. 3537 senza l'introduzione di modifiche migliorative, in quanto appare prioritaria l'esigenza di introdurre nell'ordinamento i principi sanciti nell'ambito del testo normativo in questione. Non mancano peraltro punti problematici come ad esempio il carattere eccessivamente prolisso del nuovo articolo 155, che contiene l'affermazione di principi che possono in alcuni casi ritenersi del tutto ovvii. Parimenti sono ravvisabili perplessità alle disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di sanzioni che, probabilmente, non saranno in grado di fungere da efficace deterrente. Replicando quindi al senatore

Semeraro osserva come l'iniziativa in esame non sia riferibile alla maggioranza ma, in realtà, costituisce il frutto di un'iniziativa parlamentare sulla quale si è formato un ampio consenso delle forze politiche. Tale iniziativa afferma un principio importante, quale è quello dell'affido condiviso e che persegue l'obiettivo meritevole di depotenziare così una delle principali cause dei contenziosi tra i coniugi. Conclude quindi il suo intervento ribadendo l'opportunità di giungere al più presto all'approvazione della riforma, pur nella consapevolezza che l'articolato in esame non risulta pienamente soddisfacente sotto il profilo tecnico-giuridico.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) dopo aver ricordato come già nel corso della passata legislatura si era reso promotore di un disegno di legge sulla materia in esame, esprime apprezzamento sulle linee guida della riforma, anche se manifesta perplessità su alcune disposizioni dell'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ad esempio, con riferimento al nuovo articolo 155-*quinquies* recante disposizioni in favore dei figli maggiorenni, ritiene la disposizione insoddisfacente in quanto, così come formulata, potrebbe consentire agli stessi di rimanere non indipendenti per tutta la loro vita con il conseguente onere che resterebbe a carico del genitore. In proposito ritiene sufficienti le norme già vigenti come ad esempio quelle che chiamano i genitori a provvedere per l'ipotesi in cui il figlio versi in stato di bisogno. Altrettante perplessità possono riferirsi alla disposizione in favore dei maggiorenni portatori di *handicap* che risulta troppo generica e non tiene conto del fatto che già la vigente disciplina contiene norme soddisfacenti per la tutela dei soggetti portatori di *handicap*. Esprime quindi perplessità sull'articolo 155-*quater*, in materia di assegnazione della casa familiare, non comprendendo la ragione per la quale si debba trascrivere e rendere opponibile ai terzi l'avvenuta assegnazione così come giudica un errore il riferimento all'articolo 2643 del codice civile in quanto l'opponibilità ai terzi degli atti trascritti è regolata dall'articolo 2644.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2785) *IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione*

(3373) *Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali*

(3390) *BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori*

(3480) PERUZZOTTI. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2005.

Il presidente CARUSO, dopo aver constatato che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti non essendo presente il prescritto numero di senatori, avverte che si riprenderà con la formulazione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo, a partire da quelli riferiti agli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore CIRAMI (UDC), relatore per la 2^a Commissione esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli da 3 a 15 (tutti pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta del 6 dicembre 2005), ad eccezione degli emendamenti 5.8 e 8.2 sui quali il proprio avviso è favorevole.

Il relatore MUGNAI (AN), relatore per la Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori ed il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, formulano un parere conforme a quello del relatore Cirami.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,55.

COMMISSIONI 10^a e 14^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione
GRECO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Gagliani Caputo per la Confederazione italiana proprietà edilizia, il dottor Cappellini e la dottoressa Baldelli per la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola impresa, il dottor Panieri e la dottoressa Bagozzi per la Confederazione generale dell'artigianato, il dottor Sebaste per la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane ed il dottor Pisano per la Confederazione autonoma sindacati artigiani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRECO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse al contenuto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno: audizione dei rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani, CLAAI, CNA e Confedilizia

Il presidente GRECO, dopo aver introdotto i temi dell'audizione, dà la parola ai rappresentanti della Confedilizia e delle associazioni dell'artigianato.

Intervengono quindi l'avvocato GAGLIANI CAPUTO, il dottor PANIERI, il dottor CAPPELLINI, il dottor SEBASTE ed il dottor PISANO.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente GRECO, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

583^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alia e per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3653) Deputato AZZOLINI ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) richiama il contenuto dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1998 n. 400, che elenca le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Il disegno di legge in titolo propone di inserire in tale elenco alcune ulteriori attribuzioni con riguardo all'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. In proposito, ricorda che hanno assunto particolare frequenza le sentenze di condanna nei confronti dell'Italia per la violazione dell'articolo 6 della Convenzione, che riconosce il diritto a un processo equo. La giurisprudenza della Corte europea non ha ritenuto sufficiente il rimedio interno fornito dalla legge n. 89 del 2001, che prevede un'equa riparazione per chi abbia subito un danno per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei processi, soprattutto perché i giudici italiani liquidano ai cittadini somme di gran lunga inferiori rispetto agli indennizzi ritenuti congrui dalla Corte medesima.

Illustra, quindi, il disegno di legge in titolo, approvato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati in sede legislativa: essa prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri promuova gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanati nei confronti dello Stato italiano, comunichi tempestivamente alle Camere quelle pronunce, ai

fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, e che presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle stesse pronunce.

Il presidente PASTORE comunica che non vi sono richieste di intervento in discussione generale; ricorda che nella seduta del 30 novembre scorso la Commissione aveva convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di martedì 6 dicembre e informa che non è stato presentato alcun emendamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, e dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 3653 consta di un unico articolo, pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato dalla Commissione, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

(3582) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro – ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri

(2670) FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana

(3148) FALCIER ed altri. – Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana

(3241) MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana

(3391) BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro – ungarico e ai loro discendenti

(3434) GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana

(Discussione congiunta e rinvio)

Su proposta del presidente PASTORE la Commissione conviene di considerare acquisita l'attività svolta, nella precedente fase in sede deliberante, nella seduta del 21 settembre.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3582, già approvato dalla Camera dei deputati e assunto come testo base, che sono pubblicati in allegato al resoconto. Il presidente PASTORE ricorda che la Commissione, nella seduta del 30 novembre, aveva convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3582 – che in quella data era l'unico disegno

di legge tra quelli in titolo assegnato in sede deliberante – alle ore 13 di martedì 6 dicembre.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*), illustrando l'emendamento 1.2, osserva che le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati con l'articolo 1 e con l'articolo 3 stravolgono la portata del disegno di legge, originariamente volto ad assicurare l'acquisizione della cittadinanza ai discendenti dei cittadini italiani residenti nei territori ceduti dall'Italia alla Repubblica jugoslava. Ricorda che l'indagine conoscitiva sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero ha evidenziato la delicatezza che assume la questione della cittadinanza: in mancanza di termini certi, le persone che potrebbero presentare domanda per l'acquisizione della cittadinanza italiana sarebbero un numero assai elevato. L'ammissione alla cittadinanza italiana di un numero imprecisato di persone che non hanno più alcun legame con i territori italiani, a suo giudizio, avrebbe conseguenze negative anche per gli altri Stati dell'Unione: i nuovi cittadini italiani, infatti, acquisirebbero anche il diritto di libera circolazione in Europa. Si dovrebbero considerare, inoltre, gli oneri conseguenti all'inevitabile estensione dei benefici previdenziali previsti dalla normativa italiana.

Ciò premesso, preannuncia che, in caso di mancato accoglimento degli emendamenti soppressivi degli articoli 1 e 3, proporrà la rimessione all'Assemblea della discussione dei disegni di legge in titolo.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), illustrando l'emendamento 1.3, dichiara di condividere le osservazioni critiche svolte dal senatore Del Pennino con riferimento alle norme di cui agli articoli 1 e 3, mentre conferma la disponibilità della sua parte politica ad approvare le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di riconoscimento della cittadinanza per i discendenti degli ex italiani residenti nei territori jugoslavi. L'articolo 1, a suo avviso, riammette nei termini una platea di ampiezza indefinita: se si consentisse l'acquisizione della cittadinanza a un così ampio numero di persone, si aggiungerebbe un ulteriore insopportabile aggravio alle già difficili condizioni di esercizio del diritto del voto dei cittadini italiani all'estero.

Per tali motivi si riserva di richiedere, in caso di mancato accoglimento degli emendamenti soppressivi 1.3 e 3.2, che la discussione dei disegni di legge in titolo si svolga in Assemblea.

Il presidente PASTORE, con riferimento alle considerazioni svolte dai senatori Del Pennino e Villone, osserva che mentre l'articolo 1 elimina un termine generale per il riacquisto della cittadinanza italiana, l'articolo 3 è strettamente connesso all'articolo 2, sull'acquisizione della cittadinanza da parte dei discendenti dei cittadini italiani che hanno risieduto nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava, in forza dei Trattati di Parigi e di Osimo.

Il senatore GUBERT (*UDC*) ritiene che le preoccupazioni dei senatori Del Pennino e Villone non siano fondate. Si tratta, a suo avviso, di consentire ai discendenti degli ex cittadini italiani residenti nei territori della Jugoslavia di esercitare i diritti previsti dalla legge. Il differimento del termine non determinerebbe ulteriori oneri finanziari, che sono pienamente computati nella copertura finanziaria della legge n. 91 del 1992.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) sottolinea le gravi conseguenze che deriverebbero dalla soppressione del termine entro il quale richiedere l'acquisizione della cittadinanza italiana. In caso di mancato accoglimento dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1, la sua parte politica richiederebbe la rimessione dei disegni di legge all'Assemblea.

Il senatore BETTA (*Aut*) condivide le perplessità espresse negli interventi precedenti sulle conseguenze dell'articolo 1, che sopprime il termine per la presentazione delle domande. Al contrario, valuta positivamente la previsione di cui all'articolo 3, che favorisce gli interessati riaprendo i termini per presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 2.

Il sottosegretario D'ALIA preannuncia l'intenzione del Governo di rimettersi alla Commissione sugli emendamenti in esame, come anche su quelli successivi. Ricorda che il Governo aveva suggerito di stabilire un termine ampio per il riacquisto della cittadinanza, per tener conto della difficoltà di espletamento delle procedure, ma che la Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento ha optato per la soppressione del termine stesso. Osserva peraltro che l'eventuale soppressione dell'articolo 1 darebbe luogo a un'irragionevole disparità di trattamento, poiché si escluderebbero dall'applicazione della disciplina in esame i capostipite, ex cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava, i cui discendenti sono invece ammessi al riconoscimento della cittadinanza a norma dell'articolo 2. Una ulteriore categoria di beneficiari, cioè i soggetti che hanno perso la cittadinanza italiana a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza del 1912 è particolarmente esigua. Ugualmente ridotta è la categoria di minori che al compimento della maggiore età non avevano esercitato il diritto di opzione, che sarebbero riammessi nei termini per la presentazione delle domande per effetto dell'articolo 1. Una soluzione normativa potrebbe consistere nella limitazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 1, in modo da comprendere i capostipite residenti nei territori della Repubblica jugoslava. Tuttavia, l'eventuale approvazione di emendamenti renderebbe necessaria una nuova lettura da parte della Camera dei deputati, con conseguente ritardo nell'approvazione definitiva del disegno di legge.

Il relatore MAGNALBÒ (*AN*) sottolinea l'opportunità di limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 1 ai soggetti indicati dal successivo articolo 2.

In relazione ai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il PRESIDENTE dà quindi la parola al senatore VILLONE (*DS-U*), il quale ritiene preferibile modificare l'articolo 2, che ha carattere di specialità, inserendo in tale disposizione la possibilità per i capostipite, ex cittadini italiani residenti nei territori jugoslavi, di riacquistare la cittadinanza, sopprimendo contestualmente l'articolo 1, che ha invece nella sua attuale formulazione carattere di norma generale.

Il relatore MAGNALBÒ (*AN*) si riserva di valutare una riformulazione del testo alla luce del dibattito fin qui svolto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 15 dicembre, convocata alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N° 3582

Art. 1.

1.1

SCARABOSIO

1.2

DEL PENNINO

1.3

VILLONE

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.

3.1

DEL PENNINO

3.2

VILLONE

Sopprimere l'articolo.

Titolo

Tit. 1

SCARABOSIO

Nel titolo, sostituire le parole: «il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione», con le parole: «l'acquisizione della cittadinanza italiana»

Tit. 2

DEL PENNINO

Tit. 3

VILLONE

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.»

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

534^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***BOREA**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3600) Deputato PECORELLA. – *Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BOREA avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto del 18 e del 26 ottobre 2005.

In apertura di seduta, il senatore CALLEGARO (*UDC*), ritenendo necessario un ulteriore approfondimento su alcuni aspetti del testo in esame, chiede il differimento dell'esame alla seduta antimeridiana già convocata per domani.

Il senatore CIRAMI (*UDC*) asserisce che la proposta testé avanzata è fatta propria dall'intero gruppo *UDC*.

Il relatore CENTARO (*FI*), nel dichiararsi in disaccordo, ricorda che l'esame dell'iniziativa in titolo è previsto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di oggi e che una eventuale mancata conclusione dell'esame in Commissione comporterà che non vi sarà un relatore autorizzato a riferire all'Assemblea. Ferma restando la legittimità della richiesta di una pausa di riflessione, non appare corretto interrompere la discussione in questa sede, anche in considerazione del fatto

che la successiva discussione in Assemblea potrà consentire a chiunque di proporre le modifiche che riterrà necessarie.

Sul punto interviene il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) il quale, giudicando estemporanea la richiesta dei senatori dell'UDC, ricorda che il termine per la presentazione in Assemblea degli emendamenti è già spirato nella giornata di ieri e che l'inserimento nei lavori dell'Aula non può essere disatteso.

Anche il senatore SEMERARO (*AN*) esprime la sua contrarietà al rinvio dell'esame.

Il senatore ZICCONE (*FI*) giudica opportuno che la Commissione pervenga quanto prima al conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, salva la facoltà di intervenire in detta sede nel modo che si riterrà più opportuno.

Il presidente BOREA, constatata la generale contrarietà alla proposta di differimento dell'esame, avverte che lo stesso proseguirà a partire dagli emendamenti all'articolo 7.

Il relatore CENTARO (*FI*) formula un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7; in particolare, riferendosi all'emendamento 7.4, che propone di sopprimere la nuova formulazione della lettera *e*) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, osserva che la proposta non è accettabile in quanto non risulterebbe coerente con l'impostazione complessiva della riforma rispetto alla quale l'intervento sull'articolo 606 citato costituisce una logica conseguenza.

Il sottosegretario Jole SANTELLI dichiara un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) aggiunge la sua firma e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.1.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.1 esprimendo forti perplessità sulle modifiche che l'articolo 7 del disegno di legge in titolo propone di introdurre all'articolo 606 del codice di procedura penale. La sua contrarietà è riferita essenzialmente allo snaturamento delle funzioni della Corte di cassazione che deriverebbe dall'approvazione di tale articolo. In accordo con l'orientamento della dottrina assolutamente dominante, egli è infatti dell'avviso che la Corte di cassazione dovrebbe essere rafforzata nella sua funzione di giudice della sola legittimità. Ed invece chiamare la Corte di cassazione a conoscere della contraddittorietà della motivazione significa imporle una verifica sul complesso delle risultanze probatorie, investendola di una valutazione che sfocia inevitabilmente nel merito con tutte le conseguenze che ciò de-

termina, tra l'altro, sotto il profilo dei carichi di lavoro che risulteranno notevolmente accresciuti.

Posto ai voti l'emendamento 7.1 non è approvato.

Il senatore CALVI (*DS-U*) ritira l'emendamento 7.2 e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.3 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.4 dichiarando di condividere pienamente i rilievi e le perplessità espressi da ultimo dal senatore Zancan. L'intervento che l'articolo 7 opera sulla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale non soltanto determinerà un incremento dei carichi di lavoro, ma finirà per incidere sulle funzioni della Corte di Cassazione, tra l'altro impedendo che possa trovare concreta applicazione l'articolo 610 del medesimo codice. Non sarà in altri termini più possibile, nella maggioranza dei casi alla Corte, effettuare quella deliberazione preliminare ai sensi della predetta norma che, attraverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, permette oggi di focalizzare il lavoro sulle questioni effettivamente in linea con i presupposti della ricorribilità in Cassazione. Ed invece dovendo la Suprema Corte verificare la contraddittorietà della motivazione rispetto all'insieme degli atti processuali sarà necessario tener conto ed in maniera approfondita di tutto il fascicolo processuale, con la conseguenza che non si potrà più sulla base di un primo esame giungere ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.4 ribadendo che le modifiche che l'articolo 7 si propone di introdurre nell'articolo 606 del codice di procedura penale finiranno per accrescere il lavoro della Corte e della sua Cancelleria in maniera inaccettabile.

Posto ai voti l'emendamento 7.4 non è approvato.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) modifica l'emendamento 7.5 riformulandolo nell'emendamento 7.5 (testo 2) e ne raccomanda l'approvazione in quanto si tratterebbe di una proposta che va nella direzione voluta dal disegno di legge in esame, introducendo una distinzione che è la naturale conseguenza della diversità dei poteri di impugnativa del pubblico ministero rispetto a quelli attribuiti alla difesa.

Il senatore ZICCONI (*FI*) annuncia che voterà in senso contrario sull'emendamento in esame in quanto si andrebbe in tal modo ad introdurre una distinzione nell'ambito dei presupposti della ricorribilità in cassazione che non troverebbe alcuna razionale giustificazione. Preannuncia invece la sua piena adesione all'articolo 7 in quanto interviene sull'articolo 606 del codice di procedura penale in maniera consequenziale e coerente con l'in-

roduzione del principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.5 (testo 2).

Dopo che il relatore CENTARO (*FI*) ha espresso un parere contrario sulla nuova formulazione dell'emendamento 7.5 (testo 2), posto ai voti l'emendamento non è approvato.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.6 che posto ai voti risulta respinto.

È quindi approvato l'articolo 7.

Il senatore CENTARO (*FI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) fa proprio l'emendamento 8.1, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti e, nell'annunciare il voto favorevole su di esso, evidenzia come l'articolo 8 completi il quadro complessivo di un disegno di legge che, tra le molteplici conseguenze negative che produce, annovera in particolare quella di una fortissima penalizzazione della parte civile. L'articolo 8 modifica l'articolo 652 del codice di procedura penale prevedendo che, qualora la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni, la sentenza di assoluzione avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile. La parte civile vedrà quindi pregiudicate le proprie ragioni dalla sentenza di assoluzione e, per effetto del disposto dell'articolo 576 del codice di procedura penale, avrà a disposizione per proporre impugnazione gli stessi mezzi previsti per il pubblico ministero e, quindi, il solo strumento di ricorso per cassazione. La conseguenza sarà una vera e propria fuga delle parti civili dal processo penale e pertanto una diseconomica e inconcludente moltiplicazione dei procedimenti. Con riferimento poi, più specificatamente ai processi in materia di criminalità organizzata, il senatore Zancan ritiene che l'effetto di penalizzazione della parte civile abbia un'ulteriore valenza gravemente negativa in considerazione dell'elevato rilievo che, sul piano simbolico, ha la costituzione della parte civile medesima in tali procedimenti.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) – nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 8.1 – concorda con le osservazioni testé svolte dal senatore Zancan e sottolinea, in via ulteriore rispetto alle criticità su cui ebbe già modo di richiamare l'attenzione in sede di illustrazione del suo

emendamento 8.2, come la formulazione dell'articolo 8 del disegno di legge in titolo determini altresì una vistosa aporia sistematica in rapporto al disposto dell'articolo 654 del codice di procedura penale che rimane invariato nel testo vigente. Infatti, attualmente l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 652 e 654 è nettamente distinto, poiché il primo riguarda l'efficacia di giudicato delle sentenze di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi di danno, mentre il secondo disciplina l'efficacia di giudicato anche delle sentenze di assoluzione negli altri giudizi civili o amministrativi. La modifica proposta dalla Camera dei deputati – senza peraltro correggere la rubrica dell'articolo 652 – ne modifica la portata poiché ne amplia la sfera di applicabilità a tutti i giudizi civili e amministrativi. La conseguenza è che per i giudizi civili e amministrativi diversi da quelli di danno gli articoli 652 e 654 vengono a sovrapporsi e a regolare in modo contraddittorio la medesima fattispecie.

Dopo un breve intervento del senatore CALLEGARO (*UDC*) che non ritiene convincente la prospettata ricostruzione del rapporto sistematico intercorrente fra gli articoli 652 e 654 del codice di procedura penale, alla luce delle modifiche proposte dalla Camera dei deputati, prende la parola il relatore CENTARO (*FI*) che replica ai rilievi problematici del senatore Fassone sottolineando come il nuovo testo dell'articolo 652 e quello dell'articolo 654 del codice di procedura penale continueranno ad avere un differente ambito di applicazione, in quanto il primo regolerà quella che può essere definita come l'efficacia di giudicato diretta delle sentenze di assoluzione, mentre il secondo continuerà ad avere ad oggetto la disciplina dell'efficacia di giudicato indiretta o riflessa.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 8.1.

Dopo che il senatore FASSONE (*DS-U*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 8.2, ribadendo ancora una volta l'assurdità di una previsione normativa che, letteralmente, attribuisce efficacia di giudicato in sede extrapenale anche alle sentenze penali non irrevocabili, posto ai voti è respinto l'emendamento 8.2.

Posto ai voti è poi approvato l'articolo 8.

Il relatore CENTARO (*FI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il senatore ZICCONI (*FI*) ritira l'emendamento 9.10.

Il senatore FEDERICI (*FI*) ritira l'emendamento 9.12.

Il senatore CIRAMI (*UDC*) fa proprio l'emendamento 9.12.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo 9, sottolineando come ancora una volta ci si trovi di fronte ad una disposizione transitoria che rappresenta una vistosa deroga al principio *tempus regit actum* – proprio della materia processuale – e che contrasta in modo ingiustificato con quell'esigenza di salvaguardia delle attività processuali validamente poste in essere che, come da lui già ricordato in altre occasioni, ha avuto anche un riconoscimento a livello costituzionale con la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 9, richiamando l'attenzione sul fatto che ancora una volta, nel corso di questa legislatura, ci si trova di fronte a testi normativi inaccettabili che danno il peggio di sé proprio nelle disposizioni di carattere transitorio.

Segue poi un breve scambio di battute fra il medesimo senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), il senatore ZICCONI (*FI*) e il relatore CENTARO (*FI*) circa la portata del disposto del comma 3 dell'articolo 9 dell'articolo in esame.

Il presidente BOREA, atteso il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente BOREA avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso è integrato con l'esame del disegno di legge n. 3439-B – recante interventi correttivi al decreto-legge «competitività» nonché ulteriori modifiche in materia di procedura civile – ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

535^a Seduta (notturna)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 21,20.**IN SEDE REFERENTE***(3478) MAGNALBÒ e CAVALLARO.** – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura*

(Rinvio del seguito dell'esame)

In relazione alle problematiche connesse con l'esame del disegno di legge in titolo, il relatore ZICCONI (*FI*) propone che la Commissione disponga di procedere all'audizione della Giunta dell'Associazione nazionale magistrati ritenendo che, anche alla luce del dibattito svoltosi, sia senz'altro utile acquisire – ove possibile – l'orientamento della stessa in ordine alle proposte in discussione.

Dopo brevi interventi del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) – che ritiene sensata la proposta avanzata dal relatore Ziccone – del senatore CIRAMI (*UDC*) – che la giudica invece superflua essendo ampiamente note le posizioni della magistratura associata sui temi in questione, peraltro già affrontati in occasione dell'esame dalla legge n. 44 del 2002 – e del senatore TIRELLI (*LP*) – che a sua volta si dichiara d'accordo con quanto prospettato dal relatore – la Commissione conviene di accogliere la proposta avanzata dal relatore e di dare mandato al presidente Antonino Caruso di definire le concrete modalità con cui dar corso alla stessa.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(3600) Deputato PECORELLA. – *Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, già pubblicati in allegato al resoconto del 26 ottobre 2005.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) fa proprio l'emendamento 9.3, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Dopo che il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) ha annunciato su di esso il voto favorevole, posto ai voti, è respinto l'emendamento 9.3.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) fa proprio l'emendamento 9.4, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 9.4, di contenuto identico all'emendamento 9.5.

Dopo che il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 9.8, tale emendamento, posto ai voti, è respinto.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 9.9, di contenuto identico all'emendamento 9.11.

Dopo che il senatore CIRAMI (*UDC*) ha ritirato l'emendamento 9.12, posto ai voti è approvato l'articolo 9.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), nell'annunciare il voto contrario della sua parte politica, sottolinea come il disegno di legge in votazione – al di là di aspetti palesemente inaccettabili sia sotto il profilo del contenuto, per l'interferenza che esso consapevolmente realizza in alcuni processi eccellenti attualmente in corso, sia sotto il profilo delle modalità di esame, per l'ingiustificabile accelerazione subita dall'*iter* del provvedimento – sollevi gravi perplessità e preoccupazioni, che sono state espresse coralmemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per il modo in cui interviene su aspetti delicatissimi del sistema processuale al di fuori di un disegno organico di revisione della materia e in una prospettiva esclusivamente funzionale a quelle finalità contingenti su cui si è già richiamata l'attenzione. Le soluzioni proposte appaiono infatti assolutamente inconciliabili col principio della parità fra le parti processuali sancito dall'articolo 111 della Costituzione e non risultano riconducibili ad alcuna coerente impostazione sistematica in un contesto ordinamentale che rimane pur sempre imperniato sul principio del doppio grado di giurisdizione di merito.

Ugualmente gravi sono le preoccupazioni e le perplessità sollevate da quello che appare un vero e proprio snaturamento del giudizio di cassazione, i cui caratteri vengono alterati come conseguenza della introduzione del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, così da rendere impossibile allo stesso di continuare ad assolvere una funzione di esclusivo controllo di legittimità.

Il disegno di legge presenta poi ulteriori lacune e vistose incongruenze tecniche e queste, unitamente alle considerazioni che precedono, non possono, in conclusione, che indurre a ribadire il giudizio radicalmente negativo della sua parte politica su di esso.

Segue un breve intervento del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) che intende far risultare come la sua parte politica abbia consentito una rapida conclusione dell'esame in Commissione del disegno di legge in conseguenza del fatto che lo stesso era stato calendarizzato in Aula, sembrando più corretto dal punto di vista istituzionale che comunque venisse assicurata la presenza di un relatore della Commissione per la discussione in Assemblea.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene di dover dare atto della sensibilità istituzionale manifestata dall'opposizione in questo come in altri casi, con riferimento al profilo testé ricordato dal senatore Dalla Chiesa.

Il senatore CIRAMI (*UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica ritenendo che l'impostazione di fondo del disegno di legge in titolo abbia il merito di contrastare forme di accanimento inquisitorio che si sostanziano proprio nel tenere in piedi procedimenti penali a carico di qualcuno, a prescindere dal loro esito probabile ed esclusivamente per considerazioni di carattere strumentale, talvolta anche di tipo politico.

Nonostante ciò, ritiene che in ordine al disegno di legge debbano essere sollevate alcune perplessità. Innanzitutto il disegno di legge non distingue a seconda del carattere collegiale o monocratico dell'organo che in primo grado ha pronunciato la sentenza di proscioglimento. Se, infatti, la previsione dell'inappellabilità gli appare ampiamente giustificata nel caso di sentenza pronunciata da un organo collegiale, diverso è invece il caso di una sentenza pronunciata da un giudice monocratico. In tale ultima ipotesi la previsione dell'inappellabilità non può non lasciarlo meno tranquillo a fronte delle garanzie indubbiamente minori che contraddistinguono la struttura dell'organo giudicante. Un diverso ordine di perplessità riguarda invece il fatto che le soluzioni delineate nel disegno di legge non tengono conto del rischio che, in concreto, la prassi giudiziaria finisca per orientarsi nel senso di un aumento del numero delle condanne, e cioè più precisamente nel senso di una tendenza dei giudici – nei casi dubbi – a pronunciare una sentenza di condanna invece che di assoluzione al fine di consentire comunque il controllo della decisione in grado di appello.

Rimane comunque il fatto che la *ratio* ispiratrice del disegno di legge è valida e senz'altro condivisibile e che la scelta di approvarlo consentirà

di valutarne in concreto gli effetti, ferma restando la possibilità di appor-
tare in futuro miglioramenti e correzioni dopo aver sperimentato l'applica-
zione della nuova normativa.

Il senatore SEMERARO (*AN*) annuncia il voto favorevole del suo
Gruppo in quanto, pur condividendo alcune delle perplessità emerse nel
corso del dibattito, ritiene che l'innovazione proposta con il disegno di
legge in titolo vada sperimentata e che, tra l'altro, la previsione dell'inap-
pellabilità delle sentenze di proscioglimento si rifletterà positivamente an-
che in un maggiore impegno e in una maggiore attenzione da parte di tutti
i soggetti processuali.

Il senatore ZICCONI (*FI*) annuncia il voto favorevole della sua parte
politica.

Il senatore TIRELLI (*LP*) annuncia anch'egli il voto favorevole della
sua parte politica, sottolineando peraltro come le perplessità emerse nel
corso del dibattito non lascino indifferente il suo Gruppo e come sarebbe
stato certamente preferibile un intervento di carattere più organico sul si-
stema delle impugnazioni, anche per evitare il rischio di innovazioni legi-
slative i cui effetti risultano obiettivamente non sempre facilmente preve-
dibili.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto contrario della sua
parte politica e non esita a dichiarare che il disegno di legge che la Com-
missione si accinge a licenziare è, manifestamente, il frutto di una «so-
vrana» incompetenza tecnica. È sufficiente in questa sede richiamare, a
conferma di ciò, i rilievi critici emersi nel corso del dibattito con riferi-
mento all'incomprensibile e ingiustificato depotenziamento del ruolo della
parte civile, alla palese incostituzionalità dello squilibrio che le soluzioni
proposte determinano nei rapporti fra accusa e difesa, all'irragionevolezza
delle previsioni in materia di archiviazione contenute nell'articolo 3 del
disegno di legge e, ancora, alle imbarazzanti conseguenze di quanto pre-
visto nella disposizione transitoria. Coglie l'occasione, a quest'ultimo pro-
posito, per sottolineare che il comma 2, dell'articolo 9, nei confronti della
parte civile che abbia proposto appello prima dell'entrata in vigore della
nuova legge e che vedrà quest'appello convertito di diritto in ricorso
per cassazione, darà luogo a quella che deve essere qualificata come
una vera e propria «truffa processuale».

Nel ribadire la propria contrarietà sottolinea, altresì, l'assurdità del-
l'impostazione fatta propria da alcune delle forze politiche presenti in
Commissione che hanno scelto di votare a favore del disegno di legge
per consentire la sperimentazione delle innovazioni dallo stesso proposte,
come se un approccio di tipo sperimentale potesse essere concepibile in
una materia che incide sui diritti di libertà delle persone, quale la materia
processuale.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 22.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3600

Art. 7.

7.5 (testo 2)

FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione, quando il ricorso è stato proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza inappellabile"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

265^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3672) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004 con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre scorso, nel corso della quale era stata svolta la relazione.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea e a richiedere contestualmente l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

(3427) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 novembre scorso, nel corso della quale era stata svolta la relazione.

Non essendoci richieste di interventi in discussione generale, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc.XXII, n. 27-bis) Paolo FRANCO ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 2 della deliberazione del 17 novembre 2004, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale»

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PROVERA (LP), relatore, riferisce alla Commissione, ricordando che nel prossimo mese di febbraio 2006 scadrà il termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morti e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e dell'eventuale utilizzo dell'uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale. Il Documento in esame – specifica il Presidente relatore – si propone pertanto di prorogare il predetto termine.

La 3^a Commissione permanente è chiamata quindi ad esprimere il parere sull'atto in oggetto, assegnato per competenza alla Commissione difesa. In proposito, il Presidente relatore, dopo aver rilevato che i lavori svolti fino ad ora dalla Commissione d'inchiesta hanno assicurato la possibilità di acquisire importanti elementi di valutazione in ordine ai fatti oggetto dell'inchiesta medesima, propone di esprimere un parere favorevole relativamente alla proroga del termine sopra richiamato. Infatti, a suo avviso occorre tenere conto dell'estrema complessità dell'inchiesta e dell'esigenza di completare l'acquisizione di tutti i dati conoscitivi necessari a portarla a termine.

Non essendo state avanzate richieste di intervento in discussione generale, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore ad esprimere parere favorevole sull'atto in titolo.

La seduta termina alle ore 15,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

198^a Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3476) *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta

(1100) *CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria*

(3340) *LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente relatore CONTESTABILE (*FI*) avverte che, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3476 – scelto come testo base – e sugli emendamenti ad esso riferiti, è necessario ancora una volta rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

804^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 19,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore IZZO (FI), intervenendo in merito allo schema in esame, esprime profonda amarezza per il contenuto dello stesso, posto che le risorse disponibili per il 2005, a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato, sono estremamente esigue, rispetto agli anni passati, e certamente insufficienti per far fronte alle giuste istanze dei molti soggetti che hanno presentato domanda per accedere a tali finanziamenti, in particolare per quanto riguarda i progetti per la conservazione dei beni culturali presentati da enti locali di piccole dimensioni. Ancora, manifesta la propria insoddisfazione per i criteri adottati nella selezione dei progetti da parte dei competenti uffici i quali, pur certamente corretti sotto un profilo formale, sembrano tuttavia ispirati ad una logica meramente tecnica, che non tiene conto di un'esigenza di maggiore equilibrio nella ripartizione tra le diverse realtà territoriali.

Ritiene pertanto indispensabile che il Governo proceda a reintegrare quanto prima le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, in modo da dare adeguata soddisfazione alle istanze di molte realtà locali che non hanno potuto ricevere i finanziamenti necessari per avviare o completare interventi spesso di grande importanza per i territori di riferimento. All'interno di tali considerazioni di ordine generale, auspica poi nel merito che il Governo possa riconsiderare, pur con i vincoli imposti dalla scarsità delle risorse disponibili per la ripartizione, alcuni progetti

che non sono stati ammessi ai finanziamenti, anche se hanno spesso ricevuto il benestare dei competenti uffici. Rileva, al riguardo, che sembra esservi stata, nell'assegnazione delle risorse, una prevalenza a favore di progetti relativi a territori dell'Italia del Nord, mentre risultano penalizzati in molti casi progetti presentati da richiedenti delle regioni centro-meridionali. Cita in tal senso il caso della provincia di Benevento, che ha visto respinte molte istanze, che pure avrebbero meritato una più positiva valutazione, trattandosi di progetti di grande valore, specie nel campo della conservazione dei beni culturali.

Conclusivamente, pur con le riserve dianzi manifestate, esprime il proprio avviso favorevole sullo schema in esame, sollecitando comunque il Governo a provvedere per il futuro in modo da garantire un più congruo volume di risorse ed una più equa ripartizione delle stesse.

Il senatore GRILLOTTI (AN) esprime il proprio disaccordo sulle considerazioni del senatore Izzo, circa una presunta prevalenza delle regioni settentrionali nella ripartizione delle risorse recate dallo schema in esame. Osserva, infatti, che una quota significativa dei suddetti fondi è stata in realtà assegnata a territori del Centro-sud, mentre in molti casi a risultare penalizzate sono state proprio le regioni settentrionali, come si può facilmente evincere dai dati contenuti nel provvedimento in esame. Come già segnalato in passato evidenzia, ad esempio, che la provincia di Cremona da molti anni risulta severamente penalizzata o addirittura del tutto esclusa nell'accesso ai fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale.

Il presidente AZZOLLINI si associa al rammarico espresso in molti interventi circa l'ammontare sempre più esiguo delle risorse da ripartire, che sta progressivamente svuotando di significato e di utilità tale strumento di finanziamento, specie per quanto concerne gli interventi per la conservazione dei beni culturali, che pure sono ancora la quota più rilevante tra le varie destinazioni, posto che, su un totale di 11.812.067,37 euro da ripartire, 2.826.000,00 euro sono andati agli interventi per calamità naturali, 470.000,00 euro a quelli per la fame nel mondo, 620.967,37 euro alle iniziative per l'assistenza ai rifugiati e ben 7.895.100,00 euro per i progetti di conservazione dei beni culturali.

Infine, ricorda che il Governo deve fornire una serie di chiarimenti su alcuni profili del provvedimento in esame. In particolare, stante lo scarto assai rilevante emerso tra l'ammontare delle risorse stimato nell'assestamento al bilancio 2005 (circa 30 milioni di euro) e l'importo effettivo disponibile per la ripartizione, indicato nel citato schema n. 549, è emersa l'esigenza di approfondire l'andamento del suddetto volume di risorse negli ultimi anni, come risultante sulla base delle scelte di destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale operate dai contribuenti nei singoli esercizi finanziari.

Ausplicando quindi una sollecita risposta del Governo su tutti i temi emersi nel corso del dibattito, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

452^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2006 (n. 558)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era concluso il dibattito e la relatrice Bianconi era intervenuta in sede di replica, riservandosi di presentare uno schema di parere.

La relatrice BIANCONI (*FI*) illustra indi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo, ha la parola la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale giudica deludente lo schema di parere testé illustrato, che non dà pienamente conto dei rilievi critici mossi nel corso della discussione generale anche da parte di esponenti della maggioranza.

Il senatore BETTA (*Aut*) dichiara il voto di astensione sullo schema di parere favorevole con osservazioni, atteso che esse non sollecitano con l'adeguata forza i necessari cambiamenti.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo, interviene la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), la quale lamenta che il Governo non sia riuscito nel corso della legislatura ad individuare idonee soluzioni alle

annose questioni, giudicando imprescindibile una visione alternativa nell'affrontare i problemi culturali del Paese.

I senatori BEVILACQUA (*AN*), GABURRO (*UDC*) e FAVARO (*FI*) dichiarano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sullo schema di parere favorevole con osservazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice Bianconi.

Proposta di nomina del Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. (n. 165)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (*FI*), il quale illustra il *curriculum* del dottor Giorgio Basaglia, dal quale emergono le necessarie competenze ed esperienze che lo rendono idoneo a ricoprire la carica di Presidente di ARCUS Spa. Egli sollecita infine l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di nomina, anche al fine di assicurare la necessaria continuità istituzionale con quanto sinora realizzato dal suo predecessore, dottor Ciaccia, che – come riconosciuto dallo stesso Ministro nel corso di una recente procedura informativa in Commissione – ha svolto un ottimo lavoro. Al riguardo, coglie l'occasione per esprimere sincero apprezzamento per l'impegno profuso dal dottor Ciaccia nel corso della sua presidenza.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), senza entrare nel merito delle competenze del candidato, preannuncia il voto contrario sulla proposta di nomina in titolo, conseguente ad una valutazione negativa sulla gestione complessiva di ARCUS Spa, tanto più a fronte delle importanti finalità istituzionali e degli ambiziosi obiettivi assegnati alla Società.

Ciò premesso, la senatrice ritiene altresì prioritario, da un lato, individuare personalità di grande prestigio con competenze strettamente collegate alla specificità del settore culturale e, dall'altro, reperire le risorse indispensabili per conseguire gli obiettivi.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) stigmatizza che ancora una volta il Governo stia procedendo nel segno dell'ordinaria amministrazione, senza considerare che gli obiettivi assegnati ad ARCUS Spa richiederebbero invece, per un verso, una strategia forte e trasparente e, per l'altro, l'individuazione di personalità di riconosciuto prestigio per i vertici della Società.

Avrebbe inoltre ritenuto senz'altro preferibile non procedere alla sostituzione del dottor Ciaccia, senza una previa verifica dei risultati della sua gestione.

Conclusivamente ella deplora l'attribuzione di incarichi motivati prevalentemente da orientamenti politici, che rischiano di favorire forme di distribuzione «a pioggia» dei finanziamenti.

Il senatore BETTA (*Aut*) preannuncia il voto contrario sulla proposta di nomina, che giudica inopportuna tanto più in considerazione, da un lato, dei positivi risultati del presidente uscente di ARCUS Spa e, dall'altro, del delicato momento istituzionale.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori: ACCIARINI(*DS-U*), ASCIUTTI (*FI*), BETTA (*Aut*), BEVILACQUA (*AN*), BIANCONI (*FI*), BRIGNONE (*LP*), COMPAGNA (*UDC*), DELOGU (*AN*), FAVARO (*FI*), GABURRO (*UDC*), MANFREDI (*FI*) (in sostituzione del senatore Barelli), MODICA(*DS-U*), PIANETTA (*FI*) (in sostituzione del senatore Dell'Utri), SOLIANI (*Mar-DL-U*), SUDANO (*UDC*), TESSITORE (*DS-U*) e VALDITARA (*AN*).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor Basaglia è approvata, risultando 11 voti favorevoli e 6 contrari.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale» (n. 560)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che il relatore Bevilacqua aveva svolto la relazione illustrativa.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in discussione generale, ha la parola il relatore BEVILACQUA (*AN*), il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) preannuncia, a nome del suo Gruppo, il voto di astensione sullo schema di parere testè illustrato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere illustrato dal relatore Bevilacqua.

La seduta termina alle ore 9,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 558**

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

registrato con favore che:

la quota dello stanziamento complessivo destinata ai Comitati celebrativi per l'anno 2006 è solo di poco inferiore rispetto a quella dello scorso anno, testimoniando una sostanziale tenuta dell'investimento nel settore,

la parte spettante ai Comitati di nuova istituzione è addirittura significativamente superiore rispetto al 2005, in relazione al minor numero di Comitati già operanti da finanziare,

le risorse accantonate per il funzionamento della Consulta sono state ulteriormente ridotte, confermando una tendenza già in atto negli ultimi anni,

le schede riassuntive dell'attività dei Comitati recano la puntuale indicazione dell'arco temporale in cui le celebrazioni avranno luogo, consentendo una valutazione dell'impegno complessivo,

il Governo ha trasmesso gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta con riferimento alle Edizioni nazionali operanti,

ritenuta tuttavia necessaria una revisione delle modalità di finanziamento dei Comitati volta a ridurre le pressioni nei confronti della Consulta e a consentire a quest'ultima di svolgere un'effettiva attività selettiva, assicurando idonei contributi rispetto alle richieste,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Con riferimento alla proposta di istituzione di nuovi Comitati, si sottolinea l'esigenza di svolgere un'efficace valutazione di merito, concentrando le risorse a disposizione sulle iniziative più valide, anziché distribuirle fra una platea di beneficiari sempre più ampia.

2. Si invita il Governo a promuovere e sostenere ogni iniziativa per modificare la legge n. 420 del 1997, tanto sotto il profilo dei principi ispiratori, quanto sotto quello della responsabilità delle scelte».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 560**

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, lo schema di decreto legislativo in titolo,

registrato che:

esso è diretto a dare attuazione alla delega legislativa appositamente conferita con la legge comunitaria per il 2004 (n. 62 del 2005) al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i contenuti recati dalla direttiva 2001/84/CE in materia di diritto di seguito,

la legge n. 633 del 1941 (alla Sezione VI) già detta una disciplina secondo cui all'autore di un'opera d'arte figurativa spetta un compenso ogni qual volta la stessa opera è alienata,

nell'esercizio della delega, il Governo ha ritenuto opportuno ricorrere alla tecnica della novella delle citate disposizioni attualmente in vigore, ancorché non attuate, che vengono così adattate agli specifici contenuti della direttiva comunitaria,

l'Italia è fra i Paesi tenuti a dare applicazione alla direttiva entro il 2006, atteso che il rinvio al 2010 è una facoltà spettante ai soli Paesi che non hanno una disciplina sul diritto di seguito,

preso altresì atto delle principali novità rispetto all'impianto originario definito dalla legge n. 633, peraltro sostanzialmente confermato, fra cui si segnalano:

le differenti modalità di calcolo del compenso spettante all'autore che si basa ora su una percentuale del prezzo di vendita dell'opera e non più sul plusvalore rispetto al prezzo originario della stessa,

l'ampliamento dell'ambito di applicazione del diritto, che ora riguarda le opere originarie elencate dal novellato articolo 145 della legge n. 633 (quadri, collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie e manoscritti originali), le copie delle medesime se prodotte in numero limitato (ed in particolare numerate, firmate o altrimenti autorizzate dall'autore), nonché le opere anonime e pseudonime,

la specificazione della nozione di vendita successiva, che è quella effettuata da operatori professionali nel mercato dell'arte (quali le case d'asta, le gallerie d'arte ovvero i commercianti di opere d'arte),

l'incremento della durata del diritto di seguito, che ora coincide con quella prevista per il diritto d'autore (tutta la vita dell'autore e i settanta anni successivi alla sua scomparsa),

rilevato che il Governo, negli ambiti che la direttiva demanda alla sua discrezionalità, ha scelto di:

definire un prezzo minimo di vendita (che l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva stabilisce non superiore ai 3.000 euro) pari a 1.000 euro,

non avvalersi della facoltà, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, di esentare il pagamento del compenso qualora il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore nei tre anni precedenti e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000 euro,

fissare, diversificandole, le aliquote per il calcolo del compenso per lo scaglione di prezzo di vendita più basso (fino a 50.000 euro), esercitando la deroga prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva rispetto al 4 per cento contemplato alla precedente lettera *a*) del paragrafo 1,

giudicando che tali scelte, dirette ad avvantaggiare la fascia di mercato più numerosa, composta dalle opere figurative di valore più contenuto, potrebbero tuttavia determinare oneri eccessivi nei confronti dei professionisti del mercato d'arte, tanto più che su di essi già grava un regime IVA particolarmente sfavorevole rispetto agli altri Paesi europei,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1) Si invita il Governo ad incrementare il prezzo minimo di vendita.

2) Si sollecita l'inserimento nel provvedimento dell'esenzione del pagamento del compenso nei casi in cui il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore entro i tre anni precedenti e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000 euro.

3) Si invita a stabilire un'aliquota unica per il calcolo del compenso per lo scaglione di prezzo di vendita più basso (fino a 50.000 euro) pari al 4 per cento.

4) Si segnala l'opportunità, sotto il profilo di una migliore tecnica legislativa, di sostituire all'articolo 10, commi 3 e 4, le parole: «il soggetto di cui al comma 2», con le altre: «i soggetti di cui al comma 2».

453^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3008-B) Riordino del Consiglio universitario nazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era conclusa la discussione generale. Dà indi conto del parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sul provvedimento in titolo e avverte che si procederà all'esame delle proposte emendative (pubblicate in allegato al presente resoconto), in considerazione della calendarizzazione del disegno di legge per l'odierna seduta pomeridiana dell'Aula.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore MODICA (*DS-U*) dà anzitutto conto dell'emendamento 1.1, diretto a ripristinare la formulazione accolta in prima lettura del comma 1, lettera *b*), sopprimendo il vincolo che i rappresentanti degli studenti in seno al CUN debbano provenire da differenti facoltà. Come del resto già osservato nel corso della discussione generale, il senatore paventa il rischio che altrimenti si determinerebbe un vero e proprio blocco della rappresentanza studentesca.

Quanto all'emendamento 1.2, esso è volto a sopprimere la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, che aveva ampliato la composizione del Consiglio inserendo un membro designato dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà.

Qualora non fosse accolta tale proposta emendativa, egli sollecita l'approvazione dell'emendamento 1.3, diretto ad inserire anche un compo-

nente designato dal Coordinamento nazionale dei Collegi dei direttori di dipartimento.

Relativamente all'emendamento 1.6, esso è a suo avviso necessario per escludere la rieleggibilità per un secondo mandato dei rappresentanti degli studenti, atteso che questi ultimi – che sono peraltro rinnovati con cadenza biennale – non dovrebbero poter rimanere in carica oltre il periodo di durata degli studi.

L'emendamento 1.5 mira a ristabilire la non rieleggibilità dei componenti elettivi del CUN.

Quanto all'emendamento 1.8, esso intende reintrodurre la norma, soppressa nel corso dell'esame in seconda lettura, che prefigura il rinnovo parziale, con cadenza biennale, dei componenti dell'organo. Richiamandosi alle considerazioni già svolte in discussione generale, il senatore osserva che altrimenti la presenza, fra le norme transitorie, di una specifica disposizione volta ad assicurare, in sede di prima applicazione della legge, una diversificazione della durata in carica dei componenti eletti in rappresentanza dei docenti, farebbe supporre un'unica, quanto illogica, elezione quadriennale, destinata ad individuare i rappresentanti per ciascuno dei successivi bienni.

Dà infine conto dell'emendamento 1.9, che reintroduce il vincolo della non rieleggibilità per membri del CUN attualmente in carica.

Ha indi la parola il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale si sofferma anzitutto sull'emendamento 1.4, che dispone la non immediata rieleggibilità dei componenti del CUN in rappresentanza della stessa fascia o categoria. Si tratta, egli osserva, di una proposta in linea con quanto affermato allo stesso articolo 1, comma 1, alinea, secondo cui il CUN è organo di rappresentanza del sistema universitario e non delle singole categorie e su cui ricorda che si era aggregato un consenso trasversale nel corso dell'esame in prima lettura.

Soffermandosi indi sull'emendamento 1.7, anch'esso diretto a ripristinare i commi 11 e 12 soppressi dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea che esso, vietando fra l'altro la rieleggibilità degli attuali componenti del CUN, reintroduce uno dei pochi elementi di novità del provvedimento.

Il relatore BEVILACQUA (*AN*) esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 1. Quanto in particolare all'emendamento 1.6, egli – pur riconoscendone le motivazioni – ritiene inopportuno un suo accoglimento, tanto più che rallenterebbe i tempi di approvazione del provvedimento e costringerebbe ad un'ulteriore proroga dell'attuale composizione dell'organo. Al riguardo, non va inoltre dimenticato – egli prosegue – che gli studenti che concludono gli studi decadono automaticamente dalla carica ricoperta in seno al CUN e non sono più rieleggibili.

Relativamente all'emendamento 1.4, egli motiva la propria contrarietà sottolineando che esso introdurrebbe una modifica penalizzante per i soli professori ordinari, che certo non potrebbero essere rieletti in rappre-

sentanza di una fascia differente rispetto a quella per cui sono stati eletti al primo mandato.

Il vice ministro RICEVUTO esprime a sua volta parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti al medesimo articolo.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo sull'emendamento 1.1, ha la parola la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale esprime disappunto per la posizione del relatore che suggerisce di non apportare modifiche al provvedimento onde evitarne un'ulteriore lettura alla Camera dei deputati. Si tratta infatti di un disegno di legge di estremo rilievo, per il quale è interesse non solo dell'opposizione, ma anche della maggioranza, di apportare le modifiche, peraltro di natura prettamente tecnica, che consentano all'organo di funzionare al meglio.

Quanto all'emendamento in votazione, ne sollecita l'approvazione, paventando altrimenti il rischio di un ridimensionamento della rappresentanza studentesca alla luce, da un lato, dell'inapplicabilità della norma e, dall'altro, del principio generale (ribadito del resto all'articolo 1, comma 2) secondo cui la mancata individuazione di uno o più membri non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.

Anche il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1, sottolineando la necessità di riconoscere l'unità della rappresentanza degli studenti, che non sono espressione della facoltà di appartenenza, tanto più che si verificano di sovente trasferimenti nei percorsi di studio.

Interviene indi brevemente il relatore BEVILACQUA (*AN*), il quale nega che la propria contrarietà alle proposte emendative sia motivata dall'esigenza di non rinviare l'approvazione definitiva del provvedimento. Ribadisce infatti di non condividere nel merito gli emendamenti presentati all'articolo 1, con la sola eccezione dell'emendamento 1.6, che peraltro non risulta indispensabile.

Il vice ministro RICEVUTO, pur rispettando la posizione dei senatori intervenuti, respinge con fermezza le critiche di corporativismo, sottolineando che al contrario il testo amplia la componente studentesca, nell'ottica di un rafforzamento della rappresentanza democratica del sistema universitario in seno al CUN, avvertito come obiettivo prioritario dall'Esecutivo.

Il presidente ASCIUTTI dichiara voto di astensione, ritenendo non condivisibile la modifica introdotta alla Camera, in esito del resto all'accoglimento di una proposta emendativa sostenuta dai Gruppi di opposi-

zione. Ritiene tuttavia inopportuno rinviare ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

Ad integrazione della dichiarazione di voto testé effettuata, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) critica le affermazioni secondo cui non si possa rinviare l'approvazione definitiva del disegno di legge, tanto più che sono in discussione taluni aspetti tecnici strettamente connessi al funzionamento del CUN e, nella fattispecie, all'effettiva rappresentanza studentesca.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, interviene il senatore MODICA (*DS-U*), il quale ribadisce la propria contrarietà all'inserimento di un ulteriore componente designato dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà, che determina un *vulnus* della natura giuridica del Consiglio. In questo modo, egli prosegue, vengono accentuati gli elementi di corporativismo, a scapito della rappresentanza democratica del mondo universitario.

È indi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.2.

Il senatore MODICA (*DS-U*) dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.3, sottolineando come – non essendo stato accolto il precedente emendamento – sia allora opportuno prevedere in seno al CUN anche un componente designato dal Coordinamento nazionale dei Collegi dei direttori di dipartimento. La proposta emendativa risponde all'esigenza di ripristinare il necessario equilibrio, alterato a seguito dell'inserimento del componente designato dal Coordinamento delle Conferenze dei presidi, atteso che la normativa vigente (in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) non stabilisce alcuna gerarchia tra le facoltà ed i dipartimenti.

Viene indi posto ai voti e respinto anche l'emendamento 1.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.4, interviene il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale afferma di non comprendere quali siano gli ostacoli che impediscano al Senato, in un sistema di bicameralismo perfetto, di modificare il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Del resto, egli prosegue, se la maggioranza riteneva urgente e vitale una sollecita approvazione del provvedimento, la stessa avrebbe potuto opporsi all'introduzione di modifiche, talune sostenute anche dall'opposizione, in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento, tanto più in considerazione del consenso trasversale registrato in prima lettura.

È poi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.4.

Il senatore MODICA (*DS-U*) dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.6, sottolineando che esso affronta una problematica cruciale. Al riguardo, contesta al relatore che i rappresentanti degli studenti in seno al CUN decadano automaticamente al momento della conclusione del percorso universitario, almeno sinché rimangono in carica nel Consiglio nazionale studenti universitari (CNSU).

Inoltre, anche quando essi non fanno più parte del CUN, si pone comunque il rischio di una delegittimazione della rappresentanza studentesca, atteso che per la loro sostituzione occorre attendere le elezioni, che hanno cadenza biennale.

Coglie altresì l'occasione per stigmatizzare che non si sia riusciti a porre rimedio ad altre problematiche, fra cui quella relativa al lasso di tempo in cui i rappresentanti degli studenti concludono un percorso di studio prima di accedere al successivo, tenuto conto che – ai fini della rappresentanza studentesca – non si distingue fra corsi di laurea triennale, magistrale e dottorati di ricerca.

Conclude ribadendo che l'attuale formulazione del provvedimento è destinata a creare significativi problemi in fase di attuazione e si inserisce in una visione corporativa, che marginalizza la componente studentesca.

La Commissione respinge indi l'emendamento 1.6.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5, il senatore MODICA (*DS-U*) ribadisce la contrarietà del suo Gruppo alla rieleggibilità dei membri del CUN.

È indi posto ai voti l'emendamento 1.5, che risulta respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.7, ha la parola il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale ribadisce che la norma che vietava la rieleggibilità dei componenti del CUN attualmente in carica rappresentava uno dei rari elementi di novità di un provvedimento che, per il resto, presenta numerosi limiti.

In esito a successiva votazione, la Commissione non accoglie l'emendamento 1.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MODICA (*DS-U*), il quale ribadisce le considerazioni svolte in sede di illustrazione della proposta emendativa, la Commissione respinge anche l'emendamento 1.8.

Il senatore MODICA (*DS-U*) sollecita indi l'approvazione dell'emendamento 1.9, a suo avviso opportuno per evitare che gli attuali componenti del CUN siano rieleggibili.

La Commissione respinge invece l'emendamento 1.9, mentre accoglie l'articolo 1 nel suo complesso, come modificato dalla Camera dei deputati, nonché l'articolo 2 (al quale non erano stati presentati emendamenti), nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'unico emendamento presentato all'articolo 3.

Il senatore MODICA (*DS-U*) illustra l'emendamento 3.1, con il quale intende porre rimedio ad una lacuna determinata dalla soppressione del comma 2, che stabiliva una composizione «a fisarmonica» del Collegio di disciplina a seconda del soggetto sottoposto al relativo procedimento. Nel ribadire il proprio orientamento favorevole nei confronti di tale modifica, egli fa tuttavia presente che con detta soppressione è venuta altresì meno la norma – che l'emendamento in esame intende ripristinare – secondo la quale in caso di impedimento o assenza dei componenti del Collegio, ad essi subentrano i rispettivi membri supplenti.

Sull'emendamento testé illustrato, il relatore BEVILACQUA (*AN*) ed il vice ministro RICEVUTO esprimono parere contrario.

Per dichiarazione di voto favorevole, ha la parola il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale coglie peraltro l'occasione per precisare di non essere contrario allo spirito della modifica introdotta alla Camera, ma di deplorare che essa non si inserisca in un contesto sistematico. Al riguardo, egli osserva infatti che essa non tiene conto delle inevitabili ripercussioni sugli altri organi universitari, che invece continuano a prevedere una composizione differenziata.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 3.1 ed approva gli articoli 3, 4 e 5 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento; conferisce infine mandato al relatore Bevilacqua a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, senza modifiche, autorizzandolo sin d'ora allo svolgimento della relazione orale.

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era conclusa la discussione generale. In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti alla seduta di domani.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) concorda con la proposta del Presidente. Coglie tuttavia l'occasione per stigmatizzare sin d'ora che alcune delle proposte emendative presentate dal Governo e dalla maggioranza re-

cano veri e propri disegni di legge, investendo materie non sempre coerenti con il provvedimento originario.

Si associa la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) deplorando che su temi di estrema rilevanza si intervenga al di fuori di una logica di sistema, violando lo spirito delle stesse procedure legislative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo spettacolo sia audito in tempi brevi anche il nuovo sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, onde acquisire elementi riferiti alla programmazione e agli indirizzi dell'istituzione scaligera.

Il presidente ASCIUTTI fornisce assicurazioni in tal senso, dando altresì conto della richiesta a lui pervenuta di audire, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello sport, il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), in relazione alla candidatura dell'Italia ai prossimi campionati europei di calcio del 2012. Al riguardo, propone di svolgere entrambe le audizioni alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, convocata alle ore 21, è sconvocata. Avverte altresì che la seduta della Commissione già convocata domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3008-B**Art. 1.****1.1**

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di differenti facoltà».

1.2

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.3

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale dei collegi dei direttori di dipartimento di ciascuno ateneo».

1.4

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo».

1.6

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: «b)».

1.5

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «per più di».

1.7

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell'articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato è scaduto.

10-ter. I membri del CUN in carica alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rieleggibili quale che sia la loro qualifica al momento del voto».

1.8

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell'articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato è scaduto».

1.9

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. I membri del CUN in carica alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rieleggibili quale che sia la loro qualifica al momento del voto».

Art. 3.**3.1**

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di impedimento o assenza i supplenti sostituiscono i corrispondenti membri effettivi».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

522^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(3518) *Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri

(Discussione e approvazione)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, propone anzitutto che la Commissione acquisisca alla sede deliberante tutto l'*iter* del provvedimento già svolto in sede referente.

La Commissione conviene.

Il presidente GRILLO, in qualità di relatore, dopo aver dato conto dell'articolato parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Affari costituzionali illustra quindi gli ordini del giorno n. 0/3518/1/8^a e 0/3518/2/8^a volti a recepire interamente le osservazioni contenute nel parere medesimo.

Il vice ministro TASSONE dichiara di accogliere entrambi gli ordini del giorno.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone separatamente ai voti i due ordini del giorno che risultano approvati all'unanimità.

Acquisita poi la decisione dei Gruppi di non presentare emendamenti al provvedimento, si passa quindi alla votazione degli articoli.

Posto ai voti, l'articolo 1 è approvato.

Sull'articolo 2, il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) annuncia il proprio voto favorevole al fine di rendere operativo un provvedimento che altrimenti rischierebbe, data la ristrettezza dei tempi, di non essere approvato, manifestando tuttavia le sue perplessità sui commi 1 e 3 dell'articolo medesimo.

Il presidente GRILLO, che dichiara a sua volta il voto favorevole, auspica che, in sede applicativa del provvedimento, si trovi il modo di escludere dal finanziamento le imbarcazioni iscritte in altri registri navali che potrebbero tornare ad iscriversi in quello italiano solo al fine di partecipare alla ripartizione delle risorse.

Posto ai voti, l'articolo 2 è approvato.

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 3, 4, 5 e 6.

I senatori CICOLANI (*FI*), FORTE (*UDC*), PEDRAZZINI (*LP*), ZANDA (*Mar-DL-U*), (*Mar-DL-U*), DONATI (*Verdi-Un*) e Paolo BRUTTI (*DS-U*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 3518 nel suo complesso, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato» (n. 562)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 novembre scorso.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GRILLO invita il Relatore a illustrare il parere sul provvedimento.

Il relatore, senatore CHIRILLI (FI), illustra una proposta di parere favorevole senza osservazioni dato che il provvedimento, come già ricordato nella relazione, recepisce sostanzialmente la normativa comunitaria a favore dei viaggiatori danneggiati da comportamenti scorretti dei vettori aerei.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 9.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3518

0/3518/1/8^a

LA COMMISSIONE

«L'8^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri)»

premesso che l'iniziativa in titolo è volta in primo luogo a limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito Fondo volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto, mediante l'erogazione di contributi allo scopo di favorire e accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione;

considerato che le sue disposizioni sono, pertanto, prevalentemente da ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", ai sensi dell'articolo 177, comma secondo, lettera s), della Costituzione;

considerato che l'articolo 4 del disegno di legge in titolo prevede l'istituzione – presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – di un Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale;

considerato che tale Fondo, per espressa previsione dell'articolo 4, comma 3, ha la funzione di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale e che dalle norme recate dal medesimo articolo 4 non emerge una prevalente finalità di adeguamento a *standard* di sicurezza ovvero di tutela dell'ambiente: si prevede infatti che i contributi possano essere attribuiti alle imprese che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale anche in connessione alla mera intenzione di potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni, nonché a quelle imprese che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali

che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprietà delle imprese (ovvero che si trovino nelle ulteriori condizioni indicate dal comma 4);

ritenuto che le disposizioni in commento sono pertanto riconducibili alla materia trasporto pubblico locale, la quale – secondo la Corte costituzionale – "non vi è dubbio che (...) rientri nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, come reso evidente anche dal fatto che, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (...) aveva ridisciplinato l'intero settore, conferendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i «servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati» ed escludendo solo i trasporti pubblici di interesse nazionale" (sentenza n. 222 del 2005);

considerato che nella medesima sentenza n. 222 del 2005 ora ricordata, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione della legge finanziaria 2004 che prevedeva la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare il conseguimento di risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale; afferma infatti la Corte che, poiché "tale finanziamento interviene in un ambito di competenza regionale, la necessità di assicurare il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni impone di prevedere che queste ultime siano pienamente coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi (sentenze numeri 49 e 16 del 2004); ciò tenendo altresì conto del «limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quando oggi prescritto dall'articolo 119 della Costituzione e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo articolo 119" (sentenza n. 37 del 2004);

considerato che la Corte ha quindi ritenuto insufficiente il meccanismo previsto dalla disposizione della legge finanziaria 2004 impugnata, che – ai fini della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione del fondo e a differenza di quanto previsto dalla previgente legislazione – si limitava a richiedere il solo parere della Conferenza unificata, riducendo in tal modo gli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni nel complessivo sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale; afferma, in conclusione la Corte che "è invece costituzionalmente necessario, al fine di assicurare in modo adeguato la leale collaborazione fra le istituzioni statali e regionali, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui fa riferimento la disposizione impugnata sia adottato sulla base di una vera e propria intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997";

preso atto che il comma 8 dell'articolo 4 prevede che i criteri per l'attribuzione dei benefici di cui al medesimo articolo siano definiti con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di in-

tesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, "sentita la Conferenza unificata";

valutata infine l'esigenza di consentire l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo,

impegna il Governo:

a far sì che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, sia applicata nel senso che il Governo deve adoperarsi al fine di conseguire un'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto di cui al medesimo comma 8».

0/3518/2/8^a

LA COMMISSIONE

«L'8^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge "Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri)"

considerato che le disposizioni dell'articolo 5 sono riconducibili in prevalenza alla materia «ricerca scientifica e tecnologica», che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni,

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'approvazione dei programmi di ricerca di cui si tratta, richiedendo, eventualmente con apposito atto di indirizzo, l'acquisizione del previo parere in sede di Conferenza Stato-Regioni».

523^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3320) GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto

(3415) Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO ricorda che nella seduta di ieri erano stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge 3320, testo base scelto dalla Commissione. Invita pertanto il relatore, senatore Menardi ed il vice ministro Martinat ad esprimere i pareri sugli emendamenti in questione.

Il relatore MENARDI (AN) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Si rimette alle valutazioni del Governo sugli emendamenti 1.3 e 1.10 ed esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.2.

Il vice ministro MARTINAT esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione che sull'emendamento 1.2, sul quale esprime parere favorevole.

Si passa alla votazione.

La senatrice DONATI (Verdi-Un) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1 in quanto i compiti dei soggetti privati sarebbero in questo modo più correttamente definiti.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

Sull'emendamento 1.2 annuncia il proprio voto favorevole il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) che, in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte dei senatori Cicolani e Chirilli, fa presente che il richiamo all'articolo 19, comma 2-ter della legge quadro sui lavori pubblici è strettamente connesso alla riformulazione di tale comma contenuta nell'emendamento 7.0.2 (testo 2) nel quale si dà una definizione possibile del partenariato pubblico privato (PPP).

Posto ai voti l'emendamento 1.2 è quindi approvato.

Il presidente GRILLO fa presente che l'emendamento 1.3 della senatrice Donati sarebbe tecnicamente precluso. Tuttavia poiché potrebbe non contrastare come l'emendamento 1.4 con quello appena approvato e completarlo, chiede al Rappresentante del Governo di motivare il parere contrario sull'emendamento 1.3..

Il vice ministro MARTINAT ribadisce il proprio parere contrario perché l'emendamento 1.3 non risulta in linea con il libro verde della Comunità europea concernente appunto le norme relative alla finanza di progetto e in quanto non appare conforme neanche alla possibile riformulazione del comma 2-ter dell'articolo 19 della legge 109 del 1994.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è quindi respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), che richiama le ragioni dell'emendamento 1.4, posto ai voti, tale emendamento risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3320**Art. 1.****1.1**

DONATI

Al comma 1, sostituire le parole: «allo scopo di agevolare l'iniziativa privata per la realizzazione e la gestione», con le seguenti: «al fine di ridurre l'esborso finanziario pubblico e migliorare l'efficienza e l'efficacia».

1.2

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) "paternariato pubblico-privato (PPP)", il contratto di cui all'articolo 19, comma 2-ter della legge-quadro e successive modificazioni;».

1.3

DONATI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) "paternariato pubblico-privato", contratto mediante il quale un soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto privato una concessione o un altro contratto che comporta la partecipazione dello stesso al finanziamento, alla gestione tecnica o economica dell'opera eseguita, nonché al rischio di costruzione, di domanda e di disponibilità».

1.4

ZANDA

Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'affidamento del contratto deve essere effettuato a mezzo procedura di evi-

denza pubblica, mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso. A tale contratto si applicano, ove compatibili, le norme previste per la concessione di lavori e per la procedura del promotore;».

1.5

ZANDA

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) "promotori", i soggetti privati che richiedono, con le modalità di cui alla presente legge e con l'utilizzo di capitali privati, l'affidamento di un contratto di PPP».

1.6

ZANDA

Al comma 2, lettera h) dopo la parola: «soggetti», aggiungere la seguente: «privati».

Consequentemente, all'articolo 2, comma 1, al primo periodo sopprimere le parole: «pubblici e» e al secondo periodo le parole: «pubblici o».

1.7

DONATI

Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al rischio di costruzione, di domanda e di disponibilità della stessa».

1.8

DONATI

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «nonchè i diversi programmi di lavori pubblici previsti dalla normativa statale e regionale, ivi incluso il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

1.9

DONATI

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «ivi incluso il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

1.10

DONATI

Al comma 2, lettera h) aggiungere la seguente:

«h)-bis. "dialogo competitivo", ai sensi dell'articolo 29 della Direttiva n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale i soggetti aggiudicatori avviano un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. Ai fini del ricorso a tale procedura, un appalto pubblico è considerato "particolarmente complesso" quando i soggetti aggiudicatori:

– non sono oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d) della Direttiva n. 2004/18/CE, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o;

– non sono oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto».

Art. 7.**7.0.2 (testo 2)**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamenti della Legge Quadro 11 febbraio 1994 n. 109)

1. Al comma 2-ter dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, le parole: "l'alea economico-finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "oltre al rischio di costruzione, il rischio di domanda dell'opera" e sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì affidare contratti di partenariato pubblico-privato

aventi ad oggetto il finanziamento, la progettazione, la costruzione di opere anche destinate alla sola utilizzazione diretta della pubblica amministrazione e la gestione dei servizi necessari al funzionamento delle opere ed alla manutenzione degli impianti tecnologici e delle opere stesse, con attribuzione al contraente del rischio di disponibilità. Si considera attribuito al contraente il rischio di disponibilità quando il corrispettivo da pagare è collegato in modo significativo al mantenimento di prestazioni corrispondenti per quantità e qualità a quelle pattuite; a tale contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la concessione di lavori pubblici, ivi incluse quelle relative all'affidamento al promotore"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

358^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

indi del Vice Presidente

PICCIONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RONCONI propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sul piano straordinario per la ristrutturazione delle filiere e sul piano strategico nazionale in materia di sviluppo rurale, nonché sulla riforma dell'OCM per il settore bieticolo-saccarifero e sulle prospettive della prossima Riunione ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio

Il presidente RONCONI, dopo aver rivolto parole di saluto al Ministro, introduce l'audizione.

Il ministro ALEMANNÒ svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Interviene quindi la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*), alla quale replica il ministro ALEMANNÒ.

Il presidente PICCIONI, attesa la sussistenza di concomitanti impegni già preannunciati da parte del Ministro, e apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data da concordare con il Ministro stesso, al fine di consentire di svolgere ulteriori interventi da parte dei senatori.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

357^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(3417) ZANOLETTI ed altri. – *Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi*
(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE (*UDC*) ricorda che il Presidente del Senato, aderendo alla richiesta rivoltagli dalla Commissione, dopo avere acquisito l'assenso del Governo, ha nuovamente deferito, in sede deliberante, il disegno di legge in titolo.

In qualità di relatore, ricorda altresì che la Commissione affari costituzionali si è espressa in senso favorevole sia sul testo del disegno di legge n. 3417, sia sull'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge medesimo: tale emendamento, peraltro, è stato presentato proprio al fine di recepire le osservazioni formulate, sul testo originario del disegno di legge, dalla stessa Commissione affari costituzionali. Analogamente, la Commissione bilancio si è espressa in senso non ostativo, sia sul disegno di legge n. 3417, sia sull'emendamento 1.1.

Il Presidente propone infine di dare per acquisiti tutti gli atti compiuti in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE sottolinea quindi che con la seduta odierna si avvia a conclusione una vicenda iniziata nella scorsa legislatura, quando un disegno di legge di iniziativa parlamentare, recante, tra l'altro, la disposi-

zione oggetto del dibattito odierno, venne approvato dal Senato, ma non potè proseguire il proprio *iter* a causa dell'intervenuto scioglimento delle Camere. All'inizio dell'attuale legislatura, il medesimo disegno di legge fu ripresentato nei termini previsti dall'articolo 81 del Regolamento del Senato. Purtroppo, soprattutto a causa delle implicazioni di carattere finanziario, il percorso del disegno di legge n. 814, esaminato congiuntamente con il disegno di legge n. 888, di analogo tenore, si è rivelato estremamente difficoltoso, e per questa ragione egli ha ritenuto opportuno presentare il disegno di legge in discussione, che reca, oltre la sua, la firma di numerosi parlamentari appartenenti a gruppi politici di maggioranza e di opposizione, e che riproduce il solo articolo 1 del disegno di legge n. 814.

La proposta che si sottopone al voto della Commissione – prosegue il Presidente – intende eliminare nelle disposizioni legislative vigenti, l'espressione «sordomuto», ritenuta ormai inadeguata e fuorviante dalle associazioni di rappresentanza, dagli esperti e dagli operatori socio sanitari, per sostituirla con l'altra: «sordo preverbale». In tal modo, attraverso quello che potrebbe apparire una mera sostituzione lessicale, si prospetta in realtà un significativo mutamento di prospettiva nell'approccio globale a tale disabilità, poiché con la nuova definizione si intende sottolineare che chi è affetto da sordità congenita o infantile può pervenire non solo all'apprendimento scritto della lingua, ma anche a parlare nella medesima lingua, ove l'acquisizione della capacità di comunicazione verbale sia sostenuta da apposite tecniche specialistiche, coadiuvate dai più recenti ritrovati scientifici e tecnologici.

Si tratta, pertanto, di aprire la strada verso nuove prospettive di integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone sorde, destinate, di certo, a importanti e positivi sviluppi.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 3417, già illustrato nella seduta del 26 luglio scorso.

Dopo che il PRESIDENTE ha raccomandato l'accoglimento dell'emendamento 1.1, la sottosegretaria SESTINI esprime su di esso parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) osserva che, come ha opportunamente ricordato il Presidente, il disegno di legge in discussione, che reca anche la firma di senatori del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, concorre positivamente a definire un approccio fortemente innovativo alle problematiche dei minorati uditivi. Per tale motivo, annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*), richiamandosi alle motivazioni già espresse dal Presidente e dal senatore Battafarano, annuncia il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo sull'emendamento 1.1.

I senatori TOFANI (*AN*), TREMATERRA (*UDC*) e MORRA (*FI*), ciascuno a nome del Gruppo politico di appartenenza, annunciano il voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE, dopo avere accertato la sussistenza del numero legale, avverte che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento del Senato, si procederà ad una sola votazione, sull'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 3417.

L'emendamento 1.1 è quindi approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(122) *TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica*

(266) *RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(422) *MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(870) *COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(924) *BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(986) *TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro*

(1242) *MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(1280) *Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(1290) *EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro*

(2420) *BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing*

(3253) *D'IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo*

(3255) *MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

– e petizione n. 799 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, il relatore To-fani aveva invitato i Gruppi politici a riconsiderare alcuni degli emenda-

menti presentati, riferiti allo schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 28 giugno scorso.

Il senatore GRUOSSO (*DS-U*) dichiara che i senatori del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo hanno aderito all'invito del relatore e, dopo una riflessione più approfondita, hanno convenuto circa l'opportunità di ritirare alcuni emendamenti. Ritira quindi gli emendamenti 1.8, 1.9, 2.5, 2.8, 2.7, 2.9, 2.11, 3.3, 3.5, 3.4 e 4.2.

Osserva quindi che già nell'ambito del Comitato ristretto, aveva fatto presente che la sua parte politica avrebbe condizionato l'assenso sul disegno di legge nel suo complesso all'accoglimento delle modifiche poi tradotte negli emendamenti 1.2 e 1.7. Con esse, si intende infatti chiarire che il *mobbing* deve essere considerato di per sé illegittimo, indipendentemente dalle finalità che lo ispirano. Solo con una tale formulazione, infatti, la nuova disciplina legale può prevenire comportamenti discriminatori messi in atto involontariamente.

Il relatore TOFANI (*AN*) osserva che il problema posto dal senatore Gruosso, e da lui già sollevato nel corso dei lavori del Comitato ristretto, presenta profili di notevole complessità, e richiede pertanto i dovuti approfondimenti. A suo avviso, però, le modifiche prospettate con gli emendamenti 1.2 e 1.7 amplierebbero eccessivamente la fattispecie legale del *mobbing*, e l'ambito di applicazione della nuova disciplina. Lo schema di testo unificato all'esame, invece, coglie in modo equilibrato sia l'elemento oggettivo, costituito dalla idoneità degli atti posti in essere a ledere la dignità e la professionalità del lavoratore, sia l'elemento soggettivo, riferito all'intenzionalità di chi pone in essere tali atti.

Il sottosegretario SACCONI conviene con quanto affermato dal relatore, ricordando che lo schema di testo unificato all'esame intende caratterizzarsi come una *soft law*, volta a stimolare ed orientare politiche attive di prevenzione e contenimento del fenomeno del *mobbing*.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) ritiene opportuno rinviare brevemente la trattazione dello schema di testo unificato all'esame, al fine di consentire ai Gruppi politici di procedere agli opportuni approfondimenti sulla questione sollevata dal senatore Gruosso.

Il relatore TOFANI (*AN*) aderisce alla proposta del senatore Battafarano.

Il PRESIDENTE propone pertanto di rinviare la votazione degli emendamenti riferiti allo schema di testo unificato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3417**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine "sordomuto" è sostituito con l'espressione "sordo preverbale".

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:

"Agli effetti della presente legge si considera sordo preverbale il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio"».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 122 E CONNESSI

Art. 1.

1.8

PIZZINATO, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI

Al comma 2, dopo le parole: «atto o comportamento» inserire le seguenti: «aggressivo e vessatorio».

1.2

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire la parola: «finalizzati» con la seguente: «idonei».

1.7

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «finalizzati a» con le seguenti: «atti a».

1.9

PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «o ad offendere la dignità della lavoratrice o del lavoratore».

Art. 2.**2.5**

PIZZINATO, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanze sindacali» inserire le seguenti: «, le rappresentanze delle associazioni di settore e le strutture sanitarie dello Stato, delle Regioni e delle Province».

2.8

PIZZINATO, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentanze sindacali» inserire le seguenti: «e le rappresentanze delle associazioni di settore».

2.7

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, dopo le parole: «sentite le rappresentanze sindacali» inserire le seguenti: «e di concerto con il medico legale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile per il servizio di prevenzione e protezione».

2.9

PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno la facoltà di» con la seguente: «devono».

2.11

PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI

Al comma 3, dopo le parole: «carattere conciliativo» inserire le seguenti: «, mediativo».

Art. 3.

3.3

PIZZINATO, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanze sindacali» inserire le seguenti: «e le associazioni di settore».

3.5

PIZZINATO, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

Al comma 2, sostituire la parola: «diritto» con le seguenti: «il diritto e il dovere».

3.4

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO

Al comma 2, dopo le parole: «cinque ore» inserire la seguente: «retribuite».

Art. 4.

4.2

PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le sanzioni disciplinari fino al licenziamento.».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

303^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 15,05.***PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza psichiatrica in Italia e sull'attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute mentale**

Il presidente TOMASSINI dà la parola alla senatrice Boldi – designata relatrice in luogo del senatore Paolo Danieli –, affinché illustri la proposta del programma relativo allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La relatrice BOLDI richiama l'attenzione sulla necessità di una seria valutazione circa la concreta applicazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, al fine di conoscere l'effettivo stato dell'assistenza psichiatrica in Italia e, quindi, di individuare soluzioni atte a migliorarla, tenendo presente l'esigenza di contemperare il diritto alla libertà con il diritto alla salute ed alle cure del malato di mente grave. Ricorda in proposito come l'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura dalla Commissione avesse messo in luce alcuni aspetti problematici connessi alla vigente normativa: questioni occupazionali, mancata trasformazione sostanziale delle strutture, carenze nella gestione territoriale dei pazienti psichiatrici con gravi problemi riguardanti anche le rispettive famiglie. Passando allo svolgimento della procedura informativa in titolo, propone di audire una serie di soggetti, tra cui istituzioni centrali e regionali, associazioni, società scientifiche ed esperti della materia, nonché di effettuare alcuni sopralluoghi. Segnala inoltre i nominativi di due specialisti, i cui *curricula* mette a disposizione della Commissione, proponendo di affidare loro un incarico di consulenza.

Il PRESIDENTE quindi, verificata la presenza del numero legale, pone separatamente in votazione la proposta di programma, e la proposta di nomina dei consulenti. La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore TREDESE (*FI*) giudica di interesse della Commissione gli articoli 3 e 4 del decreto-legge in esame.

Innanzitutto, i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono intesi a specificare che i soggetti «affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia,» sono esenti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie correlate alla medesima sindrome. Il relatore osserva che, secondo le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 250, i commi citati si limitano ad esplicitare la disciplina vigente, nella quale tali soggetti rientrerebbero nella categoria di quelli «nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici», i quali sono anch'essi esenti dalla partecipazione alla spesa. In particolare, il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento della sindrome da talidomide nell'ambito delle malattie croniche e invalidanti, individuate, unitamente alle relative prestazioni e ai fini della suddetta esenzione, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.

Il comma 3 novella l'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di esplicitare che nel novero dei soggetti esonerati da ogni visita medica, anche a campione, intesa all'accertamento della permanenza della disabilità, rientrano anche quelli affetti dalla sindrome da talidomide. Le patologie in questione sono da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quello della salute.

Il Relatore passa quindi all'articolo 4, riguardante i soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che abbiano, in un primo tempo, esperito azioni di risarcimento di danni e, successivamente, presentato domanda di ammissione a procedura transattiva, con riferimento ai casi in cui quest'ultima non sia stata definita entro il 31 ottobre 2005. Ricorda che tale procedura è disciplinata dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e dal relativo decreto ministeriale 3 novembre 2003. In base a tale normativa sono state già definite le transazioni di un primo gruppo di settecentoquattordici soggetti. Invece, per un ulteriore gruppo, costituito da centodue soggetti emofilici, le procedure transattive non si

sono ancora concluse, anche in seguito all'emanazione della sentenza della Corte di cassazione n. 11.609 del 31 maggio 2005, «che ha riconosciuto la responsabilità del Ministero solo dal momento in cui le conoscenze scientifiche consentivano l'attuazione di una efficace vigilanza». L'applicazione di tale criterio comporterebbe, sempre secondo la relazione illustrativa, una disparità di trattamento «inammissibile». Per tali motivi, l'articolo in esame concede un indennizzo ulteriore rispetto a quello già attribuito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210. La misura del nuovo beneficio è pari all'importo derivante dall'applicazione dei criteri transattivi stabiliti dal citato decreto ministeriale 3 novembre 2003. La corresponsione dell'indennizzo in esame è subordinata alla formale rinuncia, da parte dell'interessato, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché all'estinzione, «a spese compensate», dei giudizi in atto.

L'articolo 4 provvede altresì (nel comma 2) alla quantificazione degli oneri derivanti dal nuovo beneficio, oneri stimati in 55 milioni di euro per il 2005, e alla relativa copertura finanziaria, reperita riducendo lo stanziamento previsto per la definizione delle suddette procedure transattive.

Infine, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Constatata l'assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé presentata, che risulta accolta.

IN SEDE DELIBERANTE

(2848-B) SALINI ed altri. – Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore SALINI (*Misto*) osserva che le principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 2848 riguardano l'articolo 1. Il contributo ivi previsto è da destinarsi alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi. E' inoltre specificato che il Centro polifunzionale di alta specializzazione di cui è prevista la realizzazione da parte della suddetta Federazione deve avere carattere sperimentale e finalità di ricerca, volta all'integrazione scolastica, oltre che sociale, dei ciechi pluriminorati.

Si sofferma poi sui commi 2 e 3 dell'articolo 1, aggiunti dalla Camera. Il comma 2 assegna il coordinamento delle attività svolte dal summenzionato Centro ad un comitato composto da cinque membri. E' previsto che uno di essi rappresenti la Regione in cui si trova la struttura; la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, l'Unione italiana dei ciechi-ONLUS, la Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili e la Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* designano cia-

scuna uno degli altri quattro componenti. Il comma 3 prevede che la Federazione nazionale degli istituti pro ciechi invii annualmente una relazione al Governo – che la trasmetterà alle Camere – sull'impiego delle risorse di cui al comma 1 e sullo stato di avanzamento dei lavori del Centro polifunzionale.

Rileva infine che all'articolo 2 è specificato che l'onere per l'attuazione dell'articolo 1 è pari a 2.500.000 euro annui nel triennio 2005-2007 e si dispone circa la relativa copertura.

Si apre quindi la discussione generale.

Intervenendo a nome del proprio Gruppo, il senatore TREDESE (*FI*) esprime un giudizio favorevole sul provvedimento in discussione.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) si esprime a sua volta in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, pur lamentando l'eccessivo protrarsi dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, che ha tra l'altro comportato l'inserimento della previsione relativa alla creazione di un organo di dubbia utilità quale il comitato di coordinamento del Centro.

La senatrice BOLDI (*LP*) manifesta, a nome del proprio Gruppo, un giudizio positivo sul disegno di legge in titolo, non senza esprimere rammarico per l'eccessiva dilatazione dei tempi necessari all'approvazione.

Il senatore SALZANO (*UDC*) si pronuncia a sua volta in senso favorevole a nome del proprio Gruppo. Oltre a condividere i rilievi critici già espressi dal senatore Rollandin, sottolinea con soddisfazione che la reale sostanza del provvedimento non è stata modificata.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) considera apprezzabile il previsto coinvolgimento, nel funzionamento del Centro, delle federazioni delle associazioni impegnate nel sostegno ai portatori di *handicap*; in particolare, l'esperienza propria dell'Ente Nazionale Sordomuti potrà bene integrare il bagaglio di competenze posseduto dai soggetti impegnati nell'istruzione dei ciechi. Dà infine atto al relatore del costante impegno profuso nel tempo allo scopo di portare a compimento una iniziativa legislativa di così alta rilevanza sociale.

A nome del proprio Gruppo, la senatrice BAI DOSSI (*Mar-DL-U*) si esprime favorevolmente sul testo in esame, sottolineando come esso sia stato migliorato dalla Camera. Ritiene inoltre che sia importante sottolineare come attraverso l'approvazione del disegno di legge in titolo il Parlamento possa dare prova della sua attenzione nei confronti delle esigenze di persone particolarmente svantaggiate, cui le istituzioni e la ricerca possono tuttavia fornire un aiuto concreto per migliorarne la qualità di vita.

Il presidente TOMASSINI dichiara chiusa la discussione generale. Dopo aver constatato l'assenza di volontà di presentare proposte emendative, dà la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore SALINI (*Misto*) ritiene di esprimere la propria gratitudine per l'attenzione e la sensibilità dimostrate dai diversi Gruppi per la realizzazione di una struttura che, oltretutto, si caratterizzerà per il coinvolgimento delle famiglie nello svolgimento delle proprie attività.

Il sottosegretario CURSI interviene brevemente manifestando soddisfazione per l'andamento costruttivo del dibattito e per la prospettiva di una rapida e positiva conclusione dell'*iter*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI annuncia che la Commissione è convocata domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 8,30, con all'ordine del giorno il seguito della discussione sul disegno di legge n. 2848-B.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 3684**

La Commissione Igiene e Sanità, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando l'opportunità di chiarire se la novella di cui all'articolo 3, comma 3, in materia di esonero dalle visite mediche per l'accertamento della permanenza della disabilità, sia immediatamente operante oppure se essa richieda in ogni caso l'attuazione mediante il decreto ministeriale previsto dall'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

85ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

indi del Vice Presidente
BEDIN

Interviene il direttore generale della FAO, dottor Jacques Diouf.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale della FAO, dottor Jacques Diouf

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il direttore generale della FAO, dott. Jacques Diouf, per essere intervenuto a questa audizione per illustrare i programmi della FAO all'indomani della sua conferma a direttore generale della importante organizzazione internazionale. A nome della Commissione esprime i più fervidi rallegramenti per la conferma formulando auguri di buon lavoro.

Il direttore generale DIOUF, nel ringraziare la Commissione per l'invito, ricorda come il diritto all'alimentazione sia fondamentale perché a tutti possa essere garantito il diritto alla vita, ma ben 852 milioni di persone, oggi, soffrono per malnutrizione o per fame. Il problema è attivare sulla questione le volontà politiche necessarie per affrontarla con successo. Ma rispetto agli obiettivi del millennio, purtroppo, va registrato un grave arretramento in virtù del quale gli obiettivi stabiliti per il 2015, se non dovesse esservi un significativo incremento della politica di aiuti, potranno essere conseguiti solo nel 2150. Nel 2002 ha avuto luogo per iniziativa della FAO un incontro straordinario fra i capi di Stato o di governo degli

Stati membri, dal quale è emerso che i problemi non sono di natura tecnica e nemmeno economica, ma essenzialmente politica. Infatti il *budget* della FAO resta ancora largamente insufficiente rispetto alla dimensione delle esigenze: solo 750 milioni di dollari per due anni. La FAO non si limita ad effettuare interventi per fronteggiare le emergenze della fame nel mondo, ma si preoccupa anche di agricoltura, pesca, allevamento, uso delle foreste, irrigazione, strutture rurali. In questo senso si è passati dai 76.000 documenti distribuiti ogni anno dalla FAO agli 80 milioni di contatti al sito *internet* della organizzazione internazionale. La FAO insieme all'OMS, formula norme sulla qualità dei prodotti alimentari e si esprime in materia di protezione delle piante. Le norme formulate dalla FAO sono servite a dirimere importanti controversie internazionali come quella tra Usa e Unione europea sull'uso degli ormoni. Naturalmente la FAO effettua anche molti interventi direttamente nei singoli paesi per fronteggiare le esigenze legate ai bisogni alimentari. Queste azioni hanno prevalentemente natura di urgenza. Da ricordare in questo quadro gli interventi in occasione dello *Tsunami* dell'anno scorso. Altri interventi sono stati effettuati nei paesi caraibici, in occasione di uragani o nel Sahel, nel Niger, in Etiopia, Eritrea, Africa australe e via dicendo. Il lavoro con il Programma alimentare mondiale è serrato e produttivo. Ma naturalmente sarebbe auspicabile non fronteggiare emergenze, ma prevenirle, concentrando gli sforzi sulla realizzazione di politiche agricole realmente efficaci. A Maputo, nel luglio del 2003, i capi di Stato e di governo africani hanno approvato una risoluzione con la quale si dava atto che il 70 per cento dei poveri in Africa vivono di agricoltura, fissando le priorità nell'approvvigionamento di acqua e nella realizzazione di infrastrutture. A Sud del Sahara solo il 4 per cento delle terre è irrigato, contro il 14 per cento in Asia, mentre la rete viaria lamenta un ritardo di 50 anni che si ripercuote gravemente sulla distribuzione dei prodotti agricoli e sulle capacità di stoccaggio; a causa dei problemi di stoccaggio si giunge a perdere fino al 40 per cento della produzione. Il vertice di Maputo ha sancito la volontà dei paesi africani di raddoppiare il *budget* per l'agricoltura. La FAO ha dato il suo contributo formulando un piano di sviluppo agricolo per il continente africano e ora molti paesi chiedono la definizione di piani regionali e locali. Notevole anche l'impegno della FAO nei settori della pesca e delle infrastrutture. Non è infrequente l'assistenza di tecnici ed esperti di paesi in via di sviluppo, maggiormente competenti in materia. La Nigeria, grazie a questi programmi, ha ridotto della metà le sue importazioni di riso ed ha progettato di giungere in due anni e mezzo alla produzione di 2 milioni di tonnellate di pesce. L'Italia non fa mancare il suo sostegno alla politica della FAO di assistenza ai singoli paesi e questo costituisce un elemento importante che va adeguatamente apprezzato. Resta tuttavia il problema di superare la logica della emergenza proponendo politiche di prevenzione adeguatamente finanziate: per la lotta alle cavallette, negli 11 mesi che hanno preceduto la crisi, la FAO ha potuto contare su 2 milioni di dollari, mentre nelle 4 settimane successive alla crisi sono giunti, quando però era ormai troppo tardi, ben 54 milioni di dollari. Ana-

logo discorso può essere fatto per l'influenza aviaria e per l'afta epizootica. Dal 1996 ad oggi la FAO ha ridotto del 30 per cento i suoi dipendenti, benché gli Stati membri siano aumentati da 169 a 190, compreso il gradito ritorno della Russia. Ricorda che i contributi che danno modo alla FAO di operare provengono dai versamenti diretti degli Stati e in misura notevole dai contributi volontari.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) , nel complimentarsi a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra per la conferma di Jacques Diouf a direttore generale della FAO, chiede se l'Italia abbia onorato tutti gli impegni assunti verso l'organizzazione internazionale e se il nostro paese possa fare di più. Chiede inoltre cosa sia possibile fare per evitare che le politiche promosse dalla FAO e dal WTO non entrino in contrasto.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) chiede se esistano forme istituzionalizzate di coordinamento della FAO con altre organizzazioni internazionali e quali criteri vengano seguiti per le azioni di urgenza. Chiede inoltre se le misure di estinzione unilaterale del debito di singoli paesi africani non siano fondamentalmente inutili.

Il presidente BEDIN (*Mar-DL-U*) formula vive congratulazioni al direttore generale Diouf per la recente conferma nella carica e ricorda come l'agricoltura e la pesca siano importanti strumenti della politica internazionale. Domanda se alla luce delle ristrettezze in termini di budget e di personale la FAO non abbia pensato di stabilire terreni specifici di impegno.

Il direttore generale DIOUF ricorda che l'Italia, a fronte di un impegno a versare 100 milioni di dollari, ne ha versati 60 e rinnova l'apprezzamento dell'impegno italiano nella lotta alla fame nel mondo. Sarebbe auspicabile che l'Italia proponesse in sede di G8 il problema dell'alimentazione mondiale e i problemi relativi all'irrigazione e alla realizzazione di infrastrutture. Per l'Europa l'alimentazione in Africa dovrebbe rappresentare una vera priorità. Oggi, con 900 milioni di africani, di cui il 70 per cento in condizioni di povertà, l'immigrazione costituisce un grande problema. Viene da chiedersi cosa potrà accadere nel 2050 quando la popolazione africana raggiungerà i due miliardi di persone. Occorre in questo senso un piano Marshall dell'Europa per l'Africa con investimenti significativi. La FAO opera in costante coordinamento con molte altre organizzazioni internazionali e svolge una importante opera di formazione, malgrado questa attività sia messa in crisi dalla carenza di fondi. Quanto agli OGM un comitato con rappresentanti dell'OMS e della FAO ha trovato piena intesa sui principi ed ora occorre accordarsi sul modo in cui essi vadano applicati.

Il presidente PIANETTA ringrazia l'illustre ospite per la brillante ed esaustiva esposizione. Ricorda come la Commissione per i diritti umani del Senato abbia operato molto in Africa recandosi in Nigeria, Uganda, Zambia e nel Darfur dando un contributo piccolo ma significativo su molte delicate questioni. Molto, ovviamente, resta da fare e proprio gli stimoli che giungono dall'odierna audizione rappresentano l'occasione per compiere ulteriori sforzi. Dichiara, quindi conclusa l'audizione

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

229^a Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

Interviene il Ministro delle comunicazioni, Mario LANDOLFI.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle comunicazioni

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, ricorda che l'odierna audizione del Ministro delle comunicazioni ha in primo luogo lo scopo di riferire alla Commissione sullo stato d'attuazione del contratto di servizio, un obbligo questo che nel corso degli anni è stato purtroppo alquanto negletto, e allo stesso tempo di fornire le basi per avviare una riflessione sul nuovo contratto di servizio, sul quale come è noto la Commissione dovrà esprimere parere.

Il ministro delle comunicazioni, deputato Mario LANDOLFI si sofferma in primo luogo sullo stato di attuazione del contratto di servizio 2003-2005.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla programmazione, la RAI ha trasmesso l'informativa di servizio nella quale ha fornito dati relativi al rispetto delle prescrizioni del contratto, rendendo noto in particolare di aver rispettato l'obbligo di riservare una quota minima di programmazione del 10 per cento, superata negli anni 2003 e 2004 dello 0,1 per cento, alla programmazione per bambini e ragazzi.

Per quanto riguarda il rapporto tra TV e minori peraltro – un problema al quale il contratto di servizio ha dedicato particolare attenzione realizzando uno specifico comitato, cui la nuova legislazione ha del resto riconosciuto poteri penetranti – va detto che si sono registrati casi di violazione del codice di autoregolamentazione, che hanno dato luogo a provvedimenti del comitato peraltro impugnati in sede di giurisdizione amministrativa dall'azienda.

La RAI ha poi superato il volume di investimenti in prodotti audiovisivi di origine italiana o europea disposto dal contratto di servizio in attuazione della legge n. 122 del 1998.

Per quanto riguarda le attività educative e formative, si segnala la realizzazione di due nuovi canali *DivertiPC* e *Divertinglese*, e la definizione di un piano finalizzato alla progressiva dotazione di impianti satellitari per tutte le scuole italiane.

Per quanto riguarda poi la tutela delle minoranze linguistiche la RAI, al fine di dare attuazione agli obiettivi previsti nel contratto, ha istituito una commissione mista che ha proceduto in primo luogo all'individuazione delle aree territoriali interessate in base alle vigenti normative sulle minoranze linguistiche.

La RAI si è altresì impegnata, per quanto riguarda i servizi speciali per la mobilità, alla stipulazione di accordi con Autostrade S.p.A e con l'Autostrada dei fiori per una progressiva estensione del servizio Isoradio alle aree non coperte.

Per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, la questione di maggior rilievo è in questa fase quella della conversione alla trasmissione di programmi e servizi multimediali in tecnica digitale terrestre, in vista dell'obiettivo del passaggio a regime dell'intero sistema televisivo.

In proposito, per quanto concerne l'offerta, sono state realizzate alcune importanti iniziative quale la costituzione di *Rai Doc* canale dedicato all'intrattenimento culturale di qualità, di *Rai Utile*, canale digitale dedicato al cittadino, alle comunità e alle pubbliche amministrazioni, di *Rai Futura*, che costituisce un laboratorio di sperimentazione di nuovi linguaggi e nuove forme espressive, e di *Rai Famiglia*, canale il cui obiettivo è quello di aiutare la famiglia nella sua vita quotidiana.

Nel corso del 2003 la RAI ha poi realizzato i due progetti – entrambi prescritti dal contratto di servizio – relativi rispettivamente alla trasmissione radiofonica in onde medie e in onde corte, che sono attualmente all'esame del Governo.

Il ministro Landolfi, facendo rinvio anche a quanto descritto nella precedente audizione in merito alla determinazione del canone, fa quindi presente che la RAI ha portato a termine le procedure previste dalla legge

n. 112 del 2004 per la realizzazione dello schema di contabilità separata, anche se non è stata ancora presentato al Ministero, relativamente all'anno 2004, un progetto di bilancio realizzato in conformità al predetto schema.

Per quanto riguarda il nuovo contratto di servizio, è evidente come esso non possa non tenere conto del mutato quadro normativo, in primo luogo per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 17 della legge 112 del 2004, che stabilisce in maniera articolata il contenuto del servizio pubblico, e dall'articolo 10 in materia di tutela dei minori.

Non va altresì dimenticato che al nuovo contratto di servizio si potranno affiancare i contratti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Nel corso dei primi incontri con le delegazioni della concessionaria, il Ministero ha già illustrato le linee che intende seguire per il nuovo contratto, prima fra tutte l'apposizione del cosiddetto bollino sulle trasmissioni della RAI di servizio pubblico; si tratta di una misura di chiarezza che metterà gli utenti in condizione di distinguere quali trasmissioni siano finanziate dal canone e quali dalla pubblicità.

Il Ministero intende altresì incrementare le quote riservate da un lato alla produzione audiovisiva italiana ed europea e dall'altro alla programmazione per bambini e ragazzi, ivi compresa quella di istruzione e formazione nel quadro di quella funzione di «insegnamento a distanza», indicata dalla legge tra i compiti della concessionaria.

In attuazione poi dell'articolo 10 della legge 112 del 2004, il Ministero intende introdurre nel contratto di servizio anche l'obbligo di realizzare spazi dedicati all'insegnamento dell'uso della televisione, diretti non solo ai bambini, ma anche ai genitori e agli educatori.

Il Ministro si sofferma quindi sulle disposizioni del contratto che dovranno favorire il passaggio al digitale terrestre, in particolare attraverso la realizzazione di produzioni destinate alle aree che sperimenteranno per prime la digitalizzazione totale, vale a dire la Sardegna e la Valle d'Aosta per le quali il passaggio al nuovo sistema dovrà essere completato per la metà di marzo nei capoluoghi di provincia – con un rinvio quindi rispetto alla data del 31 gennaio precedentemente prevista – e al 31 luglio per l'intero territorio regionale.

Il Ministro si sofferma poi sulla necessità di dedicare particolare attenzione alla programmazione destinata ai disabili, alla valorizzazione delle culture locali e alle trasmissioni destinate agli italiani all'estero e alla promozione della cultura italiana nel mondo.

Si apre il dibattito.

Il deputato GIULIETTI ringrazia il ministro Landolfi per la sua relazione che contiene numerosi spunti di riflessione di vivo interesse, in particolare circa la necessità di recuperare – e in questo senso l'idea dell'apposizione del bollino può avere valore unicamente come presupposto per avviare una riflessione più complessiva sulla qualità del prodotto televisivo – una nozione organica di servizio pubblico, che implica in primo

luogo un recupero della capacità della televisione pubblica di dare conto della realtà del Paese, declinata in tutte le sue manifestazioni culturali e sociali.

È in questo senso che nei giorni scorsi egli aveva rivolto l'invito, di cui purtroppo non tutti hanno colto il carattere provocatorio ed ironico, affinché la RAI desse ai duri conflitti nelle relazioni industriali attualmente in corso – dalla lotta dei metalmeccanici a quella dei giornalisti – almeno la stessa visibilità e la stessa dignità riservata ai problemi di salute di un partecipante ad un *reality show*.

È evidente peraltro che qualsiasi tentativo di valorizzazione del prodotto del servizio pubblico radiotelevisivo non può non passare per una valorizzazione degli strumenti di valutazione del prodotto stesso.

C'è da chiedersi in proposito che fine abbia fatto quell'indice di qualità e soddisfazione che all'atto dell'approvazione dell'attuale contratto di servizio era stato presentato come uno strumento di valutazione dei prodotti RAI alternativo ai meri dati quantitativi dell'Auditel e in grado di misurare, attraverso anche le valutazioni degli utenti, quei valori come l'eleganza e la finezza che il prodotto televisivo rischia di perdere sempre di più.

Deve altresì essere vista con vivo allarme la tendenza a ridurre il contributo pubblico alle risorse necessario per il funzionamento delle Autorità indipendenti, con il rischio che queste siano sempre più condizionate da quei finanziatori privati che dovrebbero invece controllare.

In proposito egli raccomanda che in sede di discussione del contratto di servizio si rifletta sulla necessità di valorizzare gli strumenti di controllo, e in particolare l'osservatorio istituito presso l'Autorità garante per le comunicazioni, che non si deve limitare però a valutare il pluralismo della programmazione televisiva sotto il mero profilo della presenza più o meno equilibrata dei soggetti politici, ma anche sotto il profilo certamente più rilevante sul piano sostanziale, metodologico e culturale della capacità del servizio pubblico di dare visibilità a tutti i fenomeni sociali e a tutti i grandi temi di dibattito che attraversano la comunità nazionale.

Il deputato Giulietti conclude invitando il ministro Landolfi a promuovere – anche alla luce di esperienze straniere come quella relativa alle procedure per l'approvazione della *Royal Charter* che fissa le linee editoriali della BBC – un ampio dibattito con le forze culturali, professionali e sociali per far sì che il nuovo contratto di servizio risponda alle esigenze di un servizio pubblico moderno e veramente attento alle necessità della collettività.

Il deputato CARRA osserva come dall'ampia relazione del ministro Landolfi emerga l'ambizione di realizzare un contratto di servizio che richieda alla RAI nel contempo una maggiore efficienza ed una qualità più elevata.

Un realistico perseguimento di obiettivi di questo genere, peraltro, implicherebbe una riflessione critica di quanto è stato fatto in passato in

termini di investimenti sia tecnologici sia più strettamente editoriali e su cosa si intenda fare per creare le condizioni per un salto di qualità.

In primo luogo è evidente che andrà portato a termine il processo di separazione contabile; la Commissione non può che prendere atto del ritardo rispetto a tale obiettivo segnalato dal Ministro, e rilevare peraltro come tali dichiarazioni smentiscano le affermazioni trionfalistiche fatte a suo tempo dal suo predecessore Gasparri.

Parimenti andrebbe fatta un'analoga operazione di sincerità rispetto ai tempi realmente necessari per la realizzazione del passaggio al digitale terrestre, tenendo conto anche delle affermazioni tutt'altro che ottimistiche fatte in questa Commissione dal nuovo Direttore generale.

Il deputato Carra condivide infine le osservazioni del collega Giulietti sia in riferimento alle condizioni necessarie per evitare che l'apposizione del bollino di identificazione alle trasmissioni finanziate dal canone si riduca ad una mera operazione di facciata, sia per quanto riguarda la necessità di aprire un ampio dibattito con tutti i soggetti interessati per individuare le vere priorità del nuovo contratto di servizio.

Il senatore FALOMI esprime in primo luogo perplessità sulla decisione del Ministro di non concedere alla RAI l'aumento del canone per il 2006.

A seguito di una precisazione del ministro LANDOLFI, l'oratore, pur prendendo atto del fatto che la nuova disciplina del rinnovo del canone introdotta con la legge 112 del 2004 ha di fatto abrogato il meccanismo previsto dall'articolo 28 del vigente contratto di servizio, osserva però che anche il nuovo sistema, che pure attribuisce un notevole discrezionalità al Ministro, non fa venir meno alcuni parametri di riferimento, primo fra i quali quello dell'inflazione.

Il senatore Falomi si associa poi alle preoccupazioni espresse dal collega Giulietti circa la necessità di salvaguardare l'autonomia e la capacità di esercitare le proprie funzioni delle Autorità indipendenti.

A questo proposito suscita notevole perplessità l'appalto vinto dall'ISIMM per la gestione dell'Osservatorio sul pluralismo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e ciò non solo per il fatto che l'ISIMM si è aggiudicata tale attività grazie ad un'offerta che sembrerebbe *prima facie* troppo bassa rispetto agli oneri connessi ad una simile attività, ma soprattutto perché la natura della proprietà societaria dell'ISIMM rende possibile il rischio di confusioni di ruoli tra controllanti e controllati.

Il deputato BUTTI esprime vivo apprezzamento per la relazione del Ministro, valutando positivamente in primo luogo l'impegno a portare avanti quel grande processo di innovazione tecnologica che è rappresentato dal passaggio al digitale terrestre.

In proposito egli osserva come i tempi per il completamento della sperimentazione in Valle d'Aosta e Sardegna appaiono del tutto soddisfacenti e costituiscono una valida garanzia per il completamento del cosid-

detto *switch off* in una data che rispetti comunque i termini stabiliti in sede europea; certamente tale data, evidentemente, non sarà quella della fine del 2006, ma bisogna una volta di più ricordare che se quella data era irrealistica a fissarla non è stata certamente la legge Gasparri, ma un decreto-legge emanato dal Governo Amato.

Il deputato Butti rileva quindi come gli obiettivi per il nuovo contratto di servizio indicati dal Ministro consentiranno di fornire gli strumenti applicativi per molte delle più significative e positive novità introdotte dalla legge Gasparri, in primo luogo una tutela dei minori finalmente confortata da un efficace apparato sanzionatorio, e soprattutto la valorizzazione della distinzione fra le attività commerciali della RAI e quelle finanziate dal canone, che potrà essere sottoposta al controllo democratico dei cittadini attraverso l'introduzione del cosiddetto bollino.

Peraltro egli auspica che proprio la maggiore chiarezza e leggibilità del rapporto tra fonti di finanziamento e prodotto della RAI possa costituire il presupposto per realizzare un'operazione di trasparenza – e si tratta di un'esigenza condivisa non solo dalla sua parte politica, ma sentita e più volte invocata da tutti i settori del Parlamento – sui rapporti finanziari tra la RAI e taluni operatori del settore dello spettacolo, come Bibi Ballandi o Lele Mora.

Per quanto riguarda poi gli aspetti, cui giustamente il Ministro ha sostenuto che si debba dare grande rilievo, relativi alla promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, il deputato Butti invita il Ministro a vigilare dal momento che sembra aver preso piede, soprattutto in taluni settori del nuovo Consiglio di amministrazione della RAI – la tendenza ad una sistematica delegittimazione della dirigenza di *Rai International*, fosse destinata a promuovere un'idea secondo la quale l'informazione sull'Italia che deve essere trasmessa da questa rete sia unicamente quella di *Rai News 24* ovvero del TG3.

Nel rilevare come il ruolo di promozione delle culture e delle realtà locali giustamente ricordato dal Ministro passi anche per una valorizzazione delle sinergie con l'emittenza locale, il deputato Butti conclude osservando che la realizzazione della separazione contabile e dell'apposizione del bollino sulle trasmissioni di servizio pubblico debba servire anche a fare una operazione di trasparenza e di efficienza su taluni aspetti dell'attività meramente commerciale della RAI: quando infatti le retribuzioni favolose di taluni artisti vengono giustificate con la necessità di assicurare alla RAI collaborazioni che garantiscono notevoli introiti pubblicitari, sarebbe allora giusto ridurre proporzionalmente tali retribuzioni quando i risultati in termini di *audience* e di raccolta pubblicitaria sono vistosamente inferiori al previsto.

Il senatore D'ANDREA ringrazia in primo luogo il ministro Landolfi per la sua relazione ricca di spunti per riflessioni importanti sul futuro della televisione.

Pur mantenendo una riserva di fondo sul rapporto tra RAI ed Esecutivo che si viene a delineare in conseguenza della legge Gasparri, egli ri-

tiene che ciò non debba essere motivo per non sforzarsi di offrire contributi costruttivi ad una migliore definizione di contratto di servizio, e a tale proposito egli intende proporre al Governo alcuni elementi di riflessione.

In primo luogo egli fa presente come lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali, che sarà al centro del nuovo contratto di servizio, dovrà rappresentare l'occasione per evitare che si riproponga l'annoso problema della copertura dell'intero territorio nazionale da parte del segnale della RAI, una questione questa che ha rappresentato nei decenni un grave fattore di disparità fra diverse zone del Paese, una volta tanto non tanto secondo l'asse Nord-Sud, quanto fra le zone di pianura e quelle di montagna.

In proposito egli invita il Ministro a valutare la necessità di porsi fin da ora, rispetto alla copertura indicata dalla legge Gasparri al 31 dicembre 2004, obiettivi di copertura del territorio nazionale più ambiziosi, e tali da non investire unicamente i grandi agglomerati urbani, nonché a porsi il problema – particolarmente evidente nel caso di Isoradio – della sempre più insufficiente ricezione della radio pubblica, e delle possibilità di implementazione del digitale radiofonico.

Il senatore D'Andrea si sofferma quindi sulla necessità di una riflessione complessiva sul ruolo della RAI nelle politiche culturali nazionali e sulle possibilità di cooperazione anche a pagamento con istituzioni culturali italiane ed estere che sono offerte dal regime ormai totalmente privatistico – al di là del problema della privatizzazione della proprietà – che caratterizza l'azienda.

Un aspetto particolare della missione di promozione culturale della RAI è rappresentato, a suo parere, dal problema dell'alfabetizzazione degli adulti.

L'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo ha infatti recentemente pubblicato dei dati molto preoccupanti sul numero complessivo degli adulti analfabeti, sia primari che di ritorno.

Nel momento in cui la RAI è impegnata nell'attività di alfabetizzazione tecnologica, quindi, sarebbe importante studiare anche la possibilità che essa realizzi uno sforzo nel campo dell'alfabetizzazione primaria di pari efficienza a quello, veramente rivoluzionario, che realizzò negli anni Sessanta con la trasmissione «Non è mai troppo tardi» del compianto maestro Manzi.

Il senatore IERVOLINO nell'esprimere vivo apprezzamento per la relazione del Ministro sottolinea come da questa si possano trarre confortanti auspici sui positivi effetti che l'applicazione dell'articolo 10 della legge 112 del 2004 – che egli ricorda essere stato introdotto dal Parlamento grazie soprattutto all'impegno dell'UDC – per il miglioramento del prodotto televisivo sotto il profilo della tutela dei bambini e dei ragazzi.

Il senatore Iervolino coglie quindi l'occasione, con riferimento in particolare alle affermazioni del Ministro sullo stato dell'attuazione della separazione contabile, per conoscere una valutazione del Governo sulla

grave discrepanza tra i dati della semestrale di cassa a suo tempo forniti dall'allora direttore generale della RAI Cattaneo e la preoccupante situazione del bilancio RAI descritta alla Commissione dall'attuale direttore generale Meocci.

Il deputato LAINATI ringrazia in primo luogo il ministro Landolfi per la sua relazione che ritiene estremamente esauriente e del tutto condivisibile.

A tale proposito egli rileva come da parte degli esponenti dell'opposizione di centro-sinistra – e tale atteggiamento è stato anche oggi confermato dagli interventi dai colleghi Giulietti e D'Andrea – sia ormai invalsa l'abitudine di descrivere una RAI volgare, corriva nei confronti del Governo e disattenta ai problemi della società e ai fenomeni culturali, che è molto lontana dalla realtà dei fatti.

Se da una parte si ignora tutto ciò che la RAI continua a fare nel campo della cultura, dell'informazione e del servizio ai cittadini, dall'altra si esibisce un rifiuto moralistico ed intellettualistico verso le forme di intrattenimento più popolare trasmesse dall'azienda di servizio pubblico.

In proposito egli segnala come durante un interessante convegno promosso martedì scorso dalla Commissione e dal Garante dei dati personali, sul rapporto fra servizio pubblico e privacy, il presidente della RAI Petruccioli ha osservato in un suo intervento, che egli si sente di condividere completamente, come anche forme nuove di spettacolo come i *reality show*, spesso aprioristicamente criticati, possano se ben realizzate veicolare valori positivi, svolgendo una funzione non dissimile da quella rivestita dal genere del fotoromanzo nell'immediato dopoguerra.

Il deputato CAPARINI ritiene di non poter condividere le valutazioni positive espresse dai colleghi della maggioranza e in parte anche da quelli dell'opposizione.

Egli ritiene infatti che l'attuazione da parte della RAI delle prescrizioni del contratto di servizio nell'ultimo triennio sia stata gravemente insoddisfacente e tale da confermare tutte le riserve sulla giustificazione del corrispettivo versato dalla collettività, sotto forma di canone di abbonamento, per la realizzazione dei compiti di servizio pubblico.

Si pensi in primo luogo alla programmazione per l'estero: è assolutamente inaccettabile sostenere che la RAI abbia realizzato le prescrizioni del contratto di servizio unicamente grazie alla diffusione dei programmi di Rai News 24 e delle tre ore quotidiane di trasmissione di Rai Med, metà delle quali in lingua araba.

Ancora più grave è il fatto che, come risulta dalla relazione del Ministro, tutto quanto la RAI è riuscita a fare in questo triennio per ottemperare agli obblighi di valorizzazione delle minoranze linguistiche, è stato istituire una commissione per l'individuazione delle aree delle lingue protette che sono in realtà chiaramente fissate dalla legge.

Il Ministro ha poi assicurato che la RAI è attualmente impegnata a sviluppare la copertura della rete autostradale da parte di Isoradio; egli

non vede in realtà quale utilità vi sia nell'aumentare la copertura territoriale di un servizio svolto in maniera insufficiente ed inutile come Isoradio.

In proposito egli porta la sua esperienza personale relativa ad un viaggio nella Francia meridionale nel corso del quale, pur viaggiando in un Paese straniero, egli ha potuto essere totalmente assistito dalle informazioni fornite in tempo reale e in tre lingue dalla locale radio autostradale, complete di indicazioni sui percorsi alternativi consigliati per evitare le situazioni di traffico. Viceversa l'utente italiano che riesca a sintonizzarsi su Isoradio, quando non si imbatte nella trasmissione di brani musicali, riceve informazioni che si rivelano poi superate o totalmente errate, con il risultato di trovarsi spesso imbottigliato in code che avrebbe potuto facilmente evitare, tanto che alla fine le uniche notizie alle quali si finisce per affidarsi sono quelle, necessariamente incomplete ma di solito non errate, fornite da alcune radio private.

Il deputato Caparini esprime poi viva preoccupazione per gli effetti perversi che possono essere determinati dall'istituzione del contratto di servizio regionale.

La Lega Nord è infatti convinta che una delle funzioni centrali del servizio pubblico sia quella di valorizzare le realtà locali, ma tale realizzazione deve avvenire a beneficio dell'intero territorio nazionale e anche dell'estero, in modo da dare conto della realtà culturale complessa e composita che caratterizza la penisola italiana. Appare invece molto preoccupante la prospettiva di una RAI parcellizzata, che si faccia magari strumento degli interessi di questa o quella amministrazione regionale.

L'oratore osserva inoltre come gli obiettivi di servizio pubblico vengano spesso perseguiti con criteri di totale inefficienza, come dimostra il caso dello sport che vede la RAI acquisire diritti relativi ad eventi molto più numerosi delle sue capacità di trasmissione.

Infine egli osserva che la RAI continua a violare diritti soggettivi dei cittadini nell'esercizio di una funzione, che ad essa certamente non compete e che dovrebbe essere svolta dall'amministrazione finanziaria, di repressione dell'evasione del canone.

Il presidente GENTILONI SILVERI nel ringraziare anch'egli il Ministro Landolfi ritiene – pur condividendo la valutazione critica ma al tempo stesso complessivamente positiva della RAI che emerge dalla maggior parte degli interventi – di poter parzialmente concordare con il collega Caparini circa il fatto che in passato la Commissione di vigilanza sia stata forse non sufficientemente esigente nel valutare l'adempimento del contratto di servizio da parte della RAI. Tuttavia egli ritiene che il senso di questa audizione debba essere piuttosto rivolto al futuro che al passato, e a tale proposito egli si associa all'invito formulato dai colleghi Giulietti e Carra affinché il Ministro promuova un'ampia consultazione, sull'esempio di quanto avviene per la *Royal Charter* della BBC, anche se questo debba determinare un ritardo di una o due settimane nell'approvazione definitiva del nuovo contratto di servizio. Egli ritiene infatti che

gli operatori del settore e le forze sociali e culturali possano fornire contributi utili a costruire un progetto di miglioramento del servizio pubblico, in mancanza del quale anche l'idea, certamente condivisibile, del cosiddetto bollino destinato a individuare i programmi di servizio pubblico finanziati dal canone rischia di essere tutto sommato velleitario.

Il ministro delle comunicazioni, deputato Mario LANDOLFI, si sofferma in primo luogo sugli interventi relativi ai problemi della programmazione.

In proposito egli condivide le considerazioni del deputato Giulietti circa la necessità di non limitare il monitoraggio del pluralismo in televisione allo stretto ambito della politica ma di introdurre della capacità della RAI di trattare i grandi temi sociali e culturali che attraversano il Paese, e ritiene anche condivisibile l'idea che proprio in funzione della promozione di una crescita del servizio pubblico tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello qualitativo sia prezioso il suggerimento di coinvolgere una serie di soggetti – dalle università agli operatori culturali alle regioni – nell'elaborazione del nuovo contratto di servizio.

Si tratta peraltro di un processo rispetto al quale proprio la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi può svolgere un'importante funzione di stimolo.

Per quanto riguarda la questione del cosiddetto bollino, egli rileva che essa debba essere inquadrata nell'ambito di una riflessione sul momento genetico del servizio pubblico.

L'aspetto caratterizzante del servizio pubblico infatti può essere individuato in vari e diversi elementi, dal regime della proprietà, all'esistenza di un controllo parlamentare, all'esistenza stessa del canone.

Egli ritiene però che nell'individuazione del servizio pubblico debba essere valorizzato il momento funzionale, bisogna cioè sottolineare che il canone non va a finanziare un'azienda, ma va a finanziare una funzione, vale a dire delle attività.

Ciò significa naturalmente che in astratto lo stato potrebbe stipulare distinte convenzioni con vari operatori per la realizzazione delle finalità di servizio pubblico, e che se queste invece sono realizzate solo con la RAI è proprio per una particolare vocazione editoriale e industriale dell'azienda.

Il Ministro si sofferma poi sulla questione del passaggio al digitale terrestre ribadendo come questo non sia, come a volte sembra emergere da alcune polemiche, una sorta di ossessione italiana, ma si inquadri in un grande progetto europeo.

Dopo aver fornito alcuni elementi sullo stato dello sviluppo sia della realizzazione tecnica sia della predisposizione di un'adeguata offerta editoriale che rappresenta il presupposto del successo del digitale terrestre – è infatti evidente che la moltiplicazione dei canali offerta dalla nuova tecnologia avrà un senso solo se la nuova offerta verrà riempita di contenuti – il Ministro osserva che, se è vero che i tempi di realizzazione del cosiddetto *switch off* non potranno essere quelli previsti dalla legge n. 66 del 2001, è

anche vero che l'Italia è oggi il Paese europeo più avanti nel processo di diffusione del digitale terrestre dopo il Regno Unito, ed è addirittura il primo per quanto riguarda lo sviluppo dell'interattività.

Il Ministro ritiene poi che alcuni dei rilievi del deputato Caparini siano in buona parte fondati: è infatti vero, anche se ciò evidentemente non dipende esclusivamente dalla RAI, che occorrerà fare uno sforzo per migliorare considerevolmente la qualità del servizio Isoradio, così come è indubbio che sia necessario un ripensamento nelle politiche di acquisizione degli eventi di diritti sportivi da parte della RAI e che, infine, sia necessario un grande rilancio quantitativo e qualitativo delle trasmissioni per l'estero.

Dopo aver osservato che le preoccupazioni espresse dal deputato Giulietti circa i rischi per l'indipendenza delle autorità di controllo derivanti da un passaggio ad un sistema di finanziamento misto pubblico-privato sono a suo parere esagerate, laddove si consideri che un simile sistema di finanziamento è praticato senza problemi in numerosi Paesi europei, il Ministro fornisce alcuni chiarimenti sulle questioni sollevate dal senatore Iervolino in ordine alla discrepanza tra le valutazioni semestrali di cassa fornite dal direttore generale Cattaneo e le valutazioni degli equilibri finanziari della RAI descritte dal direttore generale Meocci, sottolineando il fatto che le due analisi si riferiscono a momenti diversi ed osservando come sul mutamento della situazione abbia influito anche la decisione della RAI di distribuire utili all'azionista e di contribuire in tal modo alla riduzione del debito pubblico.

Il presidente GENTILONI SILVERI ringrazia il ministro Landolfi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13.45 alle ore 13.55.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi in data odierna ha convenuto di revocare dal 1° gennaio 2006 l'incarico di collaborazione con la Commissione ai seguenti consulenti: la dottoressa Annamaria Armenante, il professor Pietro Canepa, l'ingegner Stefano Ciafani, il dottor Giovanni Conzo, la dottoressa Ilaria Donadio, il professor Genaro Ferrara, l'avvocato Luigi Raia, il dottor Luca Ramacci, il dottor Paolo Rubino e il dottor Giovanni Vincenti.

Audizione di Raffaele Vanoli, vice commissario per le bonifiche e tutela delle acque della regione Campania

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Raffaele VANOLI, *vice commissario per le bonifiche e tutela delle acque della regione Campania*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Gennaro CORONELLA (*AN*), nonché il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica Raffaele VANOLI, *vice commissario per le bonifiche e tutela delle acque della regione Campania*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Raffaele Vanoli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Arcangelo Cesarano, sub-commissario di Governo per le bonifiche della regione Campania

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Arcangelo CESARANO, *sub-commissario di Governo per le bonifiche della regione Campania*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Vincenzo DE LUCA (*DS-U*), ai quali replica Arcangelo CESARANO, *sub-commissario di Governo per le bonifiche della regione Campania*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Arcangelo Cesarano, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Ciro Turiello, sub-commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Ciro TURIELLO, *sub-commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e Vincenzo DE LUCA (*DS-U*), ai quali replica Ciro TURIELLO, *sub-commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Ciro Turiello, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carminè COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 14

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Consorzio Cooperative Costruzioni ha trasmesso in data 7 dicembre 2005 una nota informativa.

Comunica che il Direttore Generale del S.I.I.T. Campania-Molise, ingegnere Mario Mautone, ha trasmesso in data 7 dicembre 2005 una nota informativa.

Audizione del Segretario generale dell'Autorità di bacino del Sarno, professor Pietro Giuliano Cannata

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Cannata per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta parlamentare e per la cortese sollecitudine con la quale ha accolto l'invito della Commissione e avverte che il professor Cannata ha ritenuto di farsi accompagnare dal dottor Domenico D'Alterio.

Ricorda che il professor Cannata ha fatto pervenire alla Commissione una nota informativa che è stata trasmessa a tutti i Commissari.

Intervengono quindi, per formulare domande e per svolgere considerazioni, anche sui lavori della Commissione, i senatori MANZIONE e SCALERA.

Il professor CANNATA risponde alle domande formulate.

Intervengono quindi, anche ripetutamente, per avanzare ulteriori quesiti e per svolgere considerazioni, anche sui lavori della Commissione, i senatori BOBBIO, MANZIONE, SCALERA, DEMASI, ROLLANDIN e FLAMMIA.

Il professor CANNATA risponde agli ulteriori quesiti avanzati.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Cannata per il contributo fornito all'inchiesta parlamentare e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Audizione del Soprintendente per i beni archeologici di Pompei, professor Pietro Giovanni Guzzo

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Guzzo per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta parlamentare e per la cortese sollecitudine con la quale ha accolto l'invito della Commissione.

Ricorda che il professor Guzzo ha fatto pervenire alla Commissione una nota informativa che è stata trasmessa a tutti i Commissari.

Intervengono quindi per formulare domande i senatori BOBBIO e FLAMMIA.

Il professor GUZZO risponde alle domande formulate.

Intervengono quindi per avanzare ulteriori quesiti i senatori BOBBIO, SCALERA e FLAMMIA.

Il professor GUZZO risponde agli ulteriori quesiti avanzati.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Guzzo per il contributo fornito all'inchiesta parlamentare e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Audizione di rappresentanti del Consorzio Cooperative Costruzioni

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Pierluigi Saporeti, l'architetto Ida Guarino, il dottor Maurizio Guglielmo, l'ingegner Saverio Ferrari, il dottor Cesare Nanni, l'avvocato Felice Laudadio e l'avvocato Carlo Russo per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta parlamentare e

per la cortese sollecitudine con la quale hanno accolto l'invito della Commissione.

Ricorda che il Presidente del Consorzio Cooperative Costruzioni ha fatto pervenire alla Commissione una nota informativa che è stata trasmessa a tutti i Commissari.

Il dottor SAPORETI svolge alcune considerazioni.

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori i senatori BOBBIO e SCALERA, ai quali replica il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Consorzio Cooperative Costruzioni per il contributo fornito all'inchiesta parlamentare e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

534^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1645) TOMASSINI. – *Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(1928) TOMASSINI. – *Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta precedente la Sottocommissione ha reso parere sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, per cui deve ora esprimersi sui relativi emendamenti.

Il relatore NOCCO (*FI*), in sostituzione del senatore Fasolino, ricordando che gli emendamenti al testo unificato in esame erano già stati illustrati in una precedente seduta, richiama le considerazioni già svolte, segnalando, per quanto di competenza, le seguenti proposte, che ampliano le professioni sanitarie per le quali vengono istituiti nuovi ordini o albi professionali: 1.100, 1.101 (in cui le nuove professioni sembrano tuttavia già ricomprese nell'elenco del testo), 4.0.100 (per la quale occorre altresì valutare se l'iscrizione all'albo possa dare titolo a reinquadramenti in profili superiori) e 4.0.101. Al riguardo, richiama le osservazioni svolte sulle analoghe norme del testo, in relazione alla quantificazione degli oneri derivanti del funzionamento degli ordini e degli albi e dalle eventuali nuove gestioni previdenziali e alla necessità di riformulare le disposizioni, inserendo un'apposita clausola di invarianza nonché meccanismi in grado di evitare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione al parere espresso sul testo, rileva che occorre poi valutare gli effetti dell'emendamento 2.102 (che prevede l'iscrizione non obbligatoria agli albi). In relazione alla proposta 4.101, segnala che derivano nuovi o maggiori oneri dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 (analoghe a quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del testo, ma prive della clausola di invarianza finanziaria), mentre al comma 5 occorre valutare l'opportunità di precisare che l'eventuale conferimento delle funzioni di direzione e coordinamento delle professioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 251 del 2000, deve avvenire fermo restando l'obbligo, previsto dalla citata norma, di sopprimere un numero equivalente di posti di dirigente sanitario.

In relazione al parere reso sul testo, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 6.100, che estende il riconoscimento della funzione di coordinatore ad altre figure già esistenti a legislazione vigente. Sempre in relazione al parere sul testo, occorre poi valutare se le disposizioni di cui all'emendamento 6.101 possano comportare obblighi di riorganizzazione per le strutture sanitarie rispetto alla legislazione vigente, finalizzate al conferimento di nuovi incarichi di coordinamento.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI osserva che le proposte emendative segnalate dal relatore evidenziano una serie di problematiche già emerse con riferimento alle analoghe disposizioni del testo. Di conseguenza, ritiene che, alla luce del parere espresso nella seduta di ieri, la Sottocommissione possa rendere parere non ostativo sulle proposte 1.100 e 1.101, in quanto le condizioni poste sul testo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione garantiscono adeguatamente l'invarianza finanziaria anche di tali emendamenti, nonché sulla proposta 2.102, manifestamente non onerosa. Sugli

emendamenti 4.0.100, 4.0.101, 4.101 e 6.101 esprime invece avviso favorevole, subordinatamente all'inserimento delle medesime condizioni poste sulle analoghe disposizioni del testo. Infine, esprime avviso contrario sulla proposta 6.100 (in quanto modificativa dell'articolo 6, comma 5, del testo, di cui la Sottocommissione ha indicato la soppressione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché avviso favorevole sui rimanenti emendamenti esaminati. Invita pertanto il relatore a formulare una proposta di parere che recepisca le suddette indicazioni.

Il relatore NOCCO (*FI*), accogliendo l'invito del Presidente, illustra la seguente proposta di parere sugli emendamenti in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte, subordinato alle condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che alla proposta 4.101, al comma 2, dopo le parole: "è effettuata," siano aggiunte le altre: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; che al comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La partecipazione alle suddette commissioni, che sono istituite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese."; e che, al comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 251 del 2000, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.";

che alla proposta 4.0.100, al comma 1, dopo le parole: «è istituito», siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; che al comma 3, le parole: "per l'assegnazione di", siano sostituite dalle seguenti: "valido ai fini dell'eventuale assegnazione ad"; e che al comma 4, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le spese di costituzione e di funzionamento del suddetto Albo sono in ogni caso posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe. Per gli iscritti al nuovo Albo, restano confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.";

che alla proposta 4.0.101, al comma 1, dopo le parole: "è prevista l'istituzione", siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; e che al comma 2, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le spese di costituzione e di funzionamento del suddetto Albo sono in ogni caso posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe. Per gli iscritti al nuovo Albo, restano confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.";

che alla proposta 6.101, al comma 8, dopo le parole: "specificità assistenziale," siano inserite le seguenti: "ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2,".

La Commissione esprime infine parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulla proposta 6.100 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

Con l'avviso conforme del sottosegretario MOLGORA, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(3427) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento alle disposizioni recate dall'Accordo, che occorre verificare se gli oneri derivanti dallo scambio di «personalità del mondo della cultura» di cui all'articolo 3, possano rientrare tra quelli relativi a esperti, docenti e ricercatori universitari espressamente quantificati dalla relazione tecnica.

Relativamente agli articoli 9 e 13, ritiene necessario ottenere chiarimenti sulle spese derivanti dalle visite di esperti ivi previste, posto che i relativi oneri non sono contemplati dalla relazione tecnica. In merito alla Commissione mista di cui all'articolo 21 dell'Accordo, evidenzia che occorre acquisire conferma che la prima riunione avverrà in Libano nel 2005, come previsto nella relazione tecnica.

In relazione alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, segnala che occorre acquisire conferma dal Governo circa l'effettiva decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento a partire dal 2005. Inoltre, atteso che tali oneri, a decorrere dal 2005, sono posti a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2005-2007, rileva che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi a decorrere dal 2006 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, ritiene necessario valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2006.

Il sottosegretario MOLGORA, in replica alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in titolo, conferma che la spesa relativa allo scopo di

personalità del mondo della cultura è compresa nella quantificazione dell'onere prevista dalla relazione tecnica in merito all'articolo 3 dell'Accordo. Evidenzia, inoltre, che la spesa relativa all'invio di esperti per migliorare la conoscenza degli ordinamenti e programmi di istruzione tra i rispettivi Paesi, di cui all'articolo 9 dell'Accordo, è compresa nella previsione dell'onere indicata in relazione al precedente articolo 7. La predisposizione dell'articolo 13, relativa agli interventi sul piano archeologico, artistico, ambientale e paesaggistico riveste invece carattere puramente programmatico: tuttavia, qualora nel prosieguo si verifichi la possibilità dell'invio di esperti, fa presente che la relativa spesa sarà sostenuta con ricorso alle autorizzazioni di spesa già previste a tale scopo dalla legislazione vigente. Conferma infine che la prima riunione della Commissione mista, di cui all'articolo 21 dell'Accordo, si terrà in Libano nell'anno 2005, come previsto nella relazione tecnica.

Sottolinea quindi che, allo stato attuale, risulta correttamente formulata la clausola finanziaria e la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, nell'ipotesi che il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2005; qualora l'esame del medesimo venga invece rinviato all'esercizio 2006, si provvederà ad aggiornare la cadenza temporale, con imputazione della relativa spesa al bilancio triennale 2006-2008.

Il relatore NOCCO (*FI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

la spesa relativa allo scambio di personalità del mondo della cultura, di cui all'articolo 3 dell'Accordo, è compresa nella quantificazione dell'onere della predetta disposizione indicata nella relazione tecnica;

la spesa relativa all'invio di esperti di cui all'articolo 9 dell'Accordo è compresa nella previsione dell'onere indicata dalla relazione tecnica per l'articolo 7;

la disposizione di cui all'articolo 13 dell'Accordo riveste carattere meramente programmatico; tuttavia, qualora in seguito si verifichi la possibilità dell'invio di esperti, alla relativa spesa si farà fronte mediante le risorse previste dalla legislazione vigente per le amministrazioni interessate;

la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo dell'Accordo si terrà in Libano nell'anno 2005, come previsto nella relazione tecnica;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2006, nonché nel pre-

supposto che gli oneri a partire dall'anno 2006 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2006-2008.».

Con l'avviso conforme del sottosegretario MOLGORA, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(3669) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (FI) illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, il comma 4 dell'articolo 1, in quanto a fronte dell'istituzione di un nuovo organismo pubblico è prevista una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Tenuto conto che l'organismo è composto dal Presidente della regione Campania e dai presidenti delle province, evidenzia che occorre valutare l'opportunità di introdurre l'esclusione della corresponsione di compensi dalla partecipazione a tale organismo al fine di rendere congrua la suddetta clausola.

Fa presente, altresì, che con il comma 5 del medesimo articolo 1 viene, da un lato, prevista la possibilità per il Dipartimento della protezione civile di avvalersi dell'attività tecnico-consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dall'altro, viene istituito un nuovo contributo per coprire gli oneri di tale nuova attività. Posto che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione che consenta di verificare la corrispondenza tra i nuovi oneri e la copertura, sottolinea che occorre acquisire adeguati elementi di quantificazione per verificare la neutralità finanziaria delle norme. Fa presente che occorre, poi, acquisire, come segnalato dal Servizio del bilancio, chiarimenti sui riflessi finanziari della prosecuzione dell'attività commissariale stabilita con il comma 6 dell'articolo 1. Evidenzia, al riguardo, come la relazione tecnica appaia spesso lacunosa e non consenta di valutare appieno la portata del provvedimento in esame, sia sotto l'aspetto finanziario di competenza della Commissione bilancio, sia, per certi versi, sotto l'aspetto sostanziale dell'efficacia degli interventi prospettati.

Analogamente, in merito al comma 7 dell'articolo 1, rileva una discrasia tra il dettato normativo e le indicazioni fornite nella relazione tecnica. Infatti, nella quantificazione degli oneri è indicata la spesa per la realizzazione di una discarica, che non trova riscontro nel citato comma 7. Peraltro, nella relazione tecnica si prevede la costruzione di due discariche, quella di Montesarchio e quella di Savignano Irpino, mentre l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 sembra riferirsi unicamente alla realizzazione della discarica di Montesarchio, come si evince dalla tabella riassuntiva della relazione tecnica sul medesimo articolo 7. Fa presente che negli accordi intervenuti tra la gestione commissariale, la regione Campania e il comune di Montesarchio, la discarica da realizzare potrà

smaltire, tra le varie tipologie di rifiuti, un volume massimo annuo di 400 mila metri cubi di FOS (frazione organica stabilizzata), laddove il fabbisogno annuo di tutta la regione Campania è di 2,5 milioni di metri cubi. Ove si intendesse pertanto realizzare solo la discarica di Montesarchio, questa sarebbe ovviamente insufficiente a far fronte alle necessità dell'intera regione, con il rischio di creare un pesante sovraccarico all'impianto e gravi difficoltà alle comunità locali.

Richiama poi un altro aspetto indicato nella relazione tecnica laddove si prevede che i costi attualmente sostenuti per la raccolta differenziata e la gestione del servizio di smaltimento rifiuti nell'anno 2006 potranno essere drasticamente ridotti rispetto all'anno 2005, proprio per effetto dell'apertura della discarica di Montesarchio, la cui definitiva realizzazione è preventivata per la metà di febbraio 2006. Da informazioni in suo possesso, infatti, risulterebbe che i lavori di costruzione della discarica non siano ancora stati avviati, e trattandosi di un'opera certamente complessa, esiste il rischio concreto che la discarica sia aperta con molti mesi di ritardo rispetto alle previsioni. Ciò, naturalmente, metterebbe a repentaglio anche le economie di costo preventivate: ritiene, pertanto, essenziale che il Governo chiarisca adeguatamente la situazione, precisando modalità e tempi effettivi degli interventi previsti.

Sottolinea che i chiarimenti su tale aspetto rilevano anche ai fini della definizione della natura degli oneri, al fine di chiarire se la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2005, finalizzata alla realizzazione della suddetta discarica di Montesarchio, debba considerarsi come un contributo discrezionale dello Stato ovvero rappresenti il costo complessivo dell'opera: nel secondo caso sarebbe opportuno acquisire gli elementi di quantificazione non forniti nella relazione tecnica.

Con riferimento al comma 8 dell'articolo 1, segnala che il distacco di 15 unità di personale presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri comporta di norma la corresponsione di indennità aggiuntive. Anche su tale aspetto appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti, al fine di valutare la compatibilità della copertura nei limiti delle risorse delle attribuzioni previste dalla normativa vigente.

In relazione all'articolo 4, segnala la scarsa compatibilità tra la clausola di invarianza degli oneri e l'assenza, nel dettato normativo, di indicazioni in merito alla nuova composizione della Commissione nazionale ivi richiamata (organismo già previsto a legislazione vigente): in assenza di indicazioni sulla composizione non è infatti possibile valutare l'esclusione della corresponsione di compensi o di altri emolumenti, condizione essenziale per garantire l'insorgenza di nuovi oneri.

Con riferimento all'articolo 5, osserva che, da un lato, viene previsto che il Commissario delegato provveda ad attribuire ai consorzi dei bacini il compito di gestire la raccolta differenziata dei rifiuti (comma 1) mediante l'utilizzo di lavoratori assunti in base all'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dall'altro, per i medesimi fini viene erogato un contributo di 30 milioni di euro (comma 2). Fa presente che occorre, pertanto,

chiarire la natura di tali oneri, al fine di stabilire se si tratti di un contributo statale discrezionale, per il quale la configurazione come limite massimo di spesa risulterebbe congrua (salvo provvedere ad indicare la cadenza temporale degli oneri come indicata nella relazione tecnica), ovvero se si tratti di un onere che deve essere posto interamente a carico del bilancio dello Stato, nel qual caso occorre acquisire elementi di quantificazione. A tal fine, fa presente, che nella relazione tecnica viene precisato che la spesa del predetto contingente di personale viene attualmente sostenuta in parte con gli introiti derivanti dalla riscossione di una tariffa ed in parte con le risorse della gestione commissariale. Ritiene che occorrono, poi, chiarimenti sul comma 5 del medesimo articolo 5, in quanto, come segnalato dal Servizio del bilancio, andrebbero acquisite elementi informativi a dimostrazione dell'invarianza degli oneri derivanti dalle convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ivi indicate.

Per quanto concerne la copertura finanziaria (articolo 7), rileva infine l'esigenza di specificare le disposizioni suscettibili di determinare gli oneri ivi indicati, valutando l'opportunità, anche in funzione dei chiarimenti richiesti, di specificare le eventuali autorizzazioni di spesa. Infine, informa che occorre, altresì, acquisire conferma che le risorse utilizzate a copertura siano disponibili e siano quelle relative al capitolo 7447, capitolo corrispondente all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 225 del 1992 richiamata nel medesimo articolo 7.

Conclusivamente, sollecita il Governo a fornire quanto prima gli ulteriori chiarimenti richiesti, che rappresentano una *condicio sine qua non* per consentire alla Commissione di esprimere il prescritto parere, stante anche il carattere assai lacunoso della relazione tecnica che accompagna il provvedimento.

Passando poi all'illustrazione degli emendamenti, fa presente che le seguenti proposte sembrano comportare oneri non quantificati né coperti, ovvero dispongono la soppressione di clausole di invarianza finanziaria: 1.111, 1.112, 1.116, 1.124 (il cui ultimo periodo sembra determinare maggiori oneri dal 2006 conseguenti alla soppressione dei risparmi derivanti dall'attivazione degli impianti di Acerra e di S. Maria la Fossa e per il quale occorre inoltre valutare se la copertura disposta dall'articolo 7 sia idonea a far fronte ai compiti attribuiti alla struttura commissariale dai primi due periodi), 1.125, 1.135, 2.100, 2.101, 5.103, 5.104, 7.100 e 7.101.

Segnala inoltre l'esigenza di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 1.110 (al fine di verificare se gli adeguamenti ivi previsti siano suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica); 1.120 (in relazione al quale occorre verificare se gravino su enti pubblici eventuali ulteriori oneri conseguenti alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale ivi indicate); 1.126 (in relazione al quale occorre valutare se la copertura disposta dall'articolo 7 sia idonea a far fronte ai compiti attribuiti alla struttura commissariale); 1.129 (in merito al quale si deve verificare se la copertura recata dall'articolo 7 possa applicarsi anche senza le disposizioni di coordinamento del secondo periodo ivi soppresso); 1.0.100 (dei cui effetti, posto che appare corredato

di una copertura particolarmente significativa, occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata); 3.100 e 3.101 (in relazione ai quali occorre verificare se la soppressione delle disposizioni sulla impignorabilità delle somme dovute dai comuni sia suscettibile di determinare minori entrate necessarie per la copertura del provvedimento in esame); 5.106 (da valutare in relazione agli ulteriori compiti demandati all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza).

In ordine alla proposta 6.100, riscontra poi l'esigenza di verificare se dal comma 1, che vieta l'utilizzo degli attuali siti di stoccaggio, non derivino maggiori oneri; segnala inoltre che il comma 2 prevede l'impiego a copertura dell'ordinario servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti delle risorse attualmente destinate alla realizzazione degli impianti di Acerra e S. Maria la Fossa, alla cui entrata in funzione la relazione tecnica associa i citati risparmi. Ritiene che occorre altresì verificare se le risorse stanziare dall'articolo 7 siano sufficienti a coprire gli ulteriori compiti affidati al Commissario delegato ai sensi degli emendamenti 6.102 e 6.103 (con particolare riferimento alle attività di recupero e riciclo dei rifiuti e di bonifica dei territori) nonché se le procedure di verifica dell'impatto ambientale indicate dalle proposte 6.104 e 6.105 siano già previste a legislazione vigente o comportino nuovi oneri.

Riscontra altresì l'esigenza di verificare se a valere degli stanziamenti indicati ai fini della copertura all'articolo 7 risultino risorse disponibili per la realizzazione dei citati impianti di Acerra e S. Maria la Fossa, come disposto dall'emendamento 6.107, nonché di valutare se siano suscettibili di determinare effetti finanziari gli interventi di valutazione delle fonti di emissioni e di inquinamento e dei fattori di rischio previsti dalla proposta 6.0.100. Segnala che occorre poi verificare che risultino risorse disponibili non finalizzate alla copertura di spese obbligatorie a valere dell'autorizzazione di spesa richiamata a copertura della proposta 6.0.103.

Comunica che non vi sono infine osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

Il sottosegretario MOLGORA deposita agli atti della Commissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame.

Al fine di consentire alla Sottocommissione di valutare la documentazione testé presentata, su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

535ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3008-B) Riordino del Consiglio universitario nazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, parzialmente contrario limitatamente all'articolo 1, comma 1, lettera *e*) del testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti sulla compatibilità dell'articolo 1, comma 1, lettera *e*), che eleva di un'unità il numero dei componenti del CUN rispetto al testo licenziato dal Senato, con la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, che prevede che alle spese di funzionamento del CUN si faccia fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti, fa presente che occorre valutare, con riferimento anche alle osservazioni sull'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del testo, i possibili effetti finanziari della proposta 1.3, in quanto volto ad elevare di un'ulteriore unità il numero dei componenti del CUN rispetto al testo licenziato dal Senato, verificandone la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 4, comma 3. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il PRESIDENTE, dopo essersi rammaricato per la perdurante assenza del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, avverte che, in merito al provvedimento in titolo, è stata trasmessa una documentazione della Ragioneria generale dello Stato nella quale si fa presente che il costo aggiuntivo relativo all'aumento di un'unità del numero dei componenti del CUN può essere assorbito nell'ambito delle risorse iscritte nello specifico capitolo di bilancio n. 1638 dell'unità previsionale di base 4.1.1.1 del Ministero dell'istruzione. La stima degli oneri effettuata dalla relazione tecnica è rapportata al costo massimo prevedendo la corre-

sponsione delle spese di missione a tutti i componenti del CUN, senza tener conto di eventuali economie che potrebbero derivare dalla presenza di componenti cui non spetta il trattamento di missione. Stante il carattere più oneroso delle disposizioni evidenziate dal relatore rispetto al testo originariamente licenziato dal Senato, ancorché non si determini una palese scopertura finanziaria, propone pertanto di rendere un parere contrario, limitatamente alla norma richiamata del testo, e sull'emendamento 1.3, senza tuttavia indicare l'articolo 81 della Costituzione.

Il RELATORE, sulla base dei chiarimenti emersi, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere contrario sul testo, limitatamente all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.3, sulla quale il parere è contrario.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(3449) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 2 dell'Accordo, che occorre acquisire dettagli sulle attività ricomprese negli accordi di cooperazione tra le università, al fine di verificare la quantificazione degli oneri riportata nella relazione tecnica, posto che quest'ultima indica solo l'importo totale senza fornire ulteriori precisazioni. In merito allo stesso articolo 2, ritiene inoltre necessario ottenere conferma che la missione di funzionari a Stoccolma per la definizione di programmi scolastici ed universitari sia limitata al primo anno dell'Accordo (2005), considerato che le altre attività previste dall'articolo (ed i relativi oneri) sono invece a regime. Analogamente, per quanto concerne l'articolo 3 dell'Accordo, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa le attività ivi indicate, posto che anche in tal caso la relazione tecnica quantifica l'importo totale degli oneri senza indicare le singole determinanti.

Osserva altresì la necessità di chiarire se possono derivare oneri dalle attività di cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro e della cinematografia previste dall'articolo 8, tenuto conto peraltro che la relazione tecnica non prende in considerazione tali attività. In relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, rileva la necessità di acquisire conferma dal Governo circa l'effettiva decorrenza degli oneri derivanti dall'attua-

zione del provvedimento a partire dal 2005. Inoltre, atteso che tali oneri, a decorrere dal 2005, sono posti a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2005-2007, rileva che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi a decorrere dal 2006 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, ritiene opportuno valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2006 ovvero, in alternativa, occorre valutare l'opportunità di riformulare l'onere e la relativa copertura a decorrere dal 2006 e con riferimento al nuovo bilancio triennale, ove non si ritenga probabile la definitiva approvazione del provvedimento entro il 2006.

Il presidente AZZOLLINI, dando lettura della nota fatta pervenire dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che la quantificazione della spesa relativa agli accordi di cooperazione tra le Università dei rispettivi Paesi (di cui all'articolo 2) riguarda il finanziamento di specifiche intese, già intervenute. Tale spesa, come in analoghi precedenti Accordi già in vigore, non viene specificata in via analitica dal Ministero degli affari esteri. In ogni caso, l'importo previsto per tali intese è da considerare quale limite massimo della spesa, entro il quale dovranno essere realizzate le programmate attività. Viene confermato, peraltro, che l'onere previsto per l'invio dei funzionari per definire i programmi scolastici (ai sensi dell'articolo 2) riguarda il solo esercizio 2005. La previsione della spesa indicata all'articolo 3 riguarda poi il finanziamento delle specifiche attività indicate nella relazione tecnica valendo al riguardo le medesime motivazioni indicate per il precedente articolo 2. In merito alla cooperazione nei settori della musica, della danza e delle arti figurative, del teatro e delle cinematografia (di cui all'articolo 8), non viene quantificato l'onere in quanto la relativa spesa è compresa nello svolgimento delle analoghe attività artistiche e culturali programmate, previste all'articolo 3. La decorrenza degli oneri e la clausola finanziaria (di cui all'articolo 3) risultano correttamente formulate nell'ipotesi che il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2005. Qualora, invece, l'esame dell'iniziativa venga rinviato all'esercizio 2006, si dovrà provvedere ad aggiornare la medesima, con imputazione della spesa al bilancio triennale 2006-2008. Tenuto conto che il provvedimento è in prima lettura e che appare improbabile la sua definitiva approvazione prima della conclusione del corrente esercizio finanziario, propone infine di riformulare la clausola di copertura con riferimento al prossimo triennio.

Il RELATORE, sulla base delle considerazioni emerse, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle precisazioni fornite dal Governo, secondo cui:

– in relazione agli accordi di cooperazione tra le università, di cui all'articolo 2 dell'Accordo, e alle attività di cui all'articolo 3, gli importi rispettivamente quantificati nella relazione tecnica sono da considerare limiti massimi di spesa, entro i quali dovranno essere realizzate le attività programmate, sulla base delle intese intervenute tra i rispettivi Paesi;

– l'onere previsto al medesimo articolo 2 per l'invio dei funzionari per definire i programmi scolastici riguarda solo il primo anno dell'Accordo;

– l'onere relativo alla cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro e della cinematografia di cui all'articolo 8 dell'Accordo, è ricompreso nella spesa quantificata dalla relazione tecnica per lo svolgimento delle analoghe attività artistiche e culturali previste all'articolo 3;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al primo periodo dell'articolo 3, comma 1, le parole: "2005", "2006" e "2007" siano sostituite, rispettivamente, dalle altre: "2006", "2007" e "2008", che, al secondo periodo del medesimo comma, le parole: "2005-2007", siano sostituite dalle seguenti: "2006-2008," e che le parole: "per l'anno finanziario 2005," siano sostituite dalle altre: "per l'anno finanziario 2006,".».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(3644) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che stante l'assenza della relazione tecnica, occorre verificare se, come indicato nella relazione illustrativa, l'avvio e lo svolgimento di indagini penali, a seguito della richiesta di EUROPOL agli organi di polizia italiani, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso 1, possano rientrare nelle attività già svolte ordinariamente a legislazione vigente al fine di escludere che dalle attività stesse derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(3646) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore IZZO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in merito agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 18, comma 1, dell'Accordo, con particolare riguardo alle spese e alle indennità versate agli esperti utilizzati, che restano a carico dell'amministrazione richiedente e sulle quali la relazione tecnica non fornisce indicazioni. In merito alle attività degli interpreti e traduttori citati dalla stessa norma, inoltre, la relazione tecnica esclude spese aggiuntive, in quanto dette funzioni verrebbero svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l'Agenzia delle dogane: al riguardo, si pone pertanto l'esigenza di ottenere conferma di tale circostanza. Analoghi chiarimenti appaiono poi opportuni circa le spese di natura sostanziale e straordinaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 18, in ordine alle quali la relazione tecnica afferma che si tratta di ipotesi del tutto eventuali che non richiedono alcuna quantificazione di onere aggiuntivo.

Riguardo alla Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo, la norma stabilisce che si riunirà quando necessario, su richiesta dell'una o dell'altra amministrazione doganale, mentre la relazione tecnica prevede che le riunioni abbiano luogo ogni anno, in Iran: anche in tal caso, pertanto, occorre acquisire idonei elementi di informazione.

In relazione alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, che pone l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, a decorrere dal 2005, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2005-2007, rileva inoltre che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi a decorrere dal 2006 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, segnala la necessità di valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2006 ovvero, in alternativa, ritiene che occorre valutare l'opportunità di riformulare l'onere e la relativa copertura a decorrere dal 2006 e con riferimento al nuovo bilancio triennale, ove non si ritenga probabile la definitiva approvazione del provvedimento entro il 2006.

Il sottosegretario VENTUCCI, in replica alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in titolo, illustra la relativa nota della Ragioneria generale dello Stato confermando la stima della spesa indicata nella relazione tecnica ed evidenziando che la spesa relativa alla indennità per le

spese degli esperti ed interpreti (di cui all'articolo 18) non è stata quantificata in quanto le relative funzioni vengono assicurate dai funzionari di ruolo in servizio presso l'Agenzia delle Dogane. L'ipotesi connessa al verificarsi delle spese di natura «straordinaria», è del tutto eventuale e non necessita di alcuna quantificazione del relativo onere, tenuto conto della esperienza conseguita in precedenti analoghi Accordi già in vigore. Fa presente poi che la riunione della Commissione mista (ai sensi dell'articolo 19) avrà cadenza annuale, secondo le intese raggiunte dai rispettivi Paesi. Informa, infine, che risulta correttamente formulata allo stato attuale, la clausola finanziaria (di cui all'articolo 3), nell'ipotesi che il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2005: qualora l'esame del medesimo venga rinviato all'esercizio 2006 sarà necessario provvedere ad aggiornare la medesima, con imputazione della spesa al bilancio triennale 2006-2008.

Il RELATORE, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, tenuto conto che, trattandosi di un provvedimento che deve essere trasmesso all'altro ramo del Parlamento, appare improbabile la sua definitiva approvazione prima della conclusione del corrente esercizio finanziario, formula la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– non derivano oneri aggiuntivi dalle attività degli esperti ed interpreti di cui all'articolo 18 dell'Accordo, in quanto le relative funzioni vengono assicurate dai funzionari di ruolo in servizio presso l'Agenzia delle Dogane;

– le spese di natura sostanziale e straordinaria di cui al medesimo articolo 18 non sono state quantificate, in quanto viene confermato il carattere del tutto eventuale delle stesse, tenuto conto dell'esperienza conseguita in precedenti analoghi Accordi;

– le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo avranno cadenza annuale, secondo le intese tra i Paesi contraenti;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, al primo periodo dell'articolo 3, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2005", siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2006", che al secondo periodo del medesimo comma, le parole: "2005-2007,", siano sostituite dalle seguenti: "2006-2008," e che le parole: "per l'anno 2005,", siano sostituite dalle altre: "per l'anno 2006,".».

Con l'avviso favorevole del sottosegretario VENTUCCI, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(2848-B) SALINI ed altri. – Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo, con osservazioni)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che, a legislazione vigente, risultino disponibili risorse idonee a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

In relazione poi alla copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, che pone gli oneri derivanti dal provvedimento, per gli anni 2005, 2006 e 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2005-2007, rileva che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006, vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi a decorrere dal 2006 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, e posto che sull'accantonamento richiamato sussistono allo stato adeguate risorse finalizzate allo scopo, informa che occorre tuttavia valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2006.

Il sottosegretario VENTUCCI, in replica alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in titolo, conferma, sulla base di una documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, che per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 1, comma 2, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto concerne poi la copertura finanziaria, di cui all'articolo 2, comma 1, comunica che la stessa è assicurata mediante accantonamento effettuato sul Fondo speciale di parte capitale, relativo al triennio 2005-2007, dove sussistono risorse disponibili.

Il RELATORE, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato, di cui all'articolo 1, comma 2, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 restino confermati gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura degli oneri riferiti

agli anni 2006 e 2007, nonché nel presupposto che gli oneri relativi ai medesimi anni 2006 e 2007 siano riferiti al fondo speciale di conto capitale relativo al triennio 2006-2008.».

Con l'avviso favorevole del PRESIDENTE e del sottosegretario VENTUCCI, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

SULLA REVOCA DI PRENOTAZIONI DI RISORSE DEL FONDO SPECIALE

Il sottosegretario VENTUCCI, stante l'imminente conclusione dell'esercizio finanziario per l'anno 2005 e tenuto conto che nell'accantonamento del Fondo speciale interessato non sussistono risorse disponibili per la relativa copertura, conferma, a nome del Governo, che le prenotazioni dei fondi speciali relativi agli Atti Senato n. 1942, recante interventi a sostegno dei piccoli comuni, n. 2274, recante contributi alle associazioni combattentistiche, e n. 2905, recante adeguamento delle prestazioni di quiescenza dei ferrovieri, possono essere revocate, anche al fine di consentire una rapida approvazione di altri provvedimenti prioritari, ferma restando la possibilità di riverificare le clausole di copertura in una successiva fase dei rispettivi *iter*.

Preso atto dei chiarimenti del Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di revocare la prenotazione dei fondi speciali relative ai provvedimenti testé citati.

(3669) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della suddetta norma costituzionale sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario VENTUCCI deposita agli atti della Commissione una nota aggiuntiva del Dipartimento per la protezione civile, ad integrazione degli elementi di risposta già posti a disposizione della Commissione da parte del Governo.

Stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di sospendere la seduta fino al termine delle votazioni in Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 19,15.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento al disegno di legge in esame, invita il relatore a valutare la possibilità di formulare una proposta di parere sul testo, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito nonché della documentazione fornita dal Governo nel corso delle sedute.

Il relatore IZZO (*FI*), aderendo all'invito del Presidente, illustra la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che dopo il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1, venga aggiunto il seguente: "A chi partecipa alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese";

b) che al comma 7 dell'articolo 1 venga aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di 23 milioni per l'anno 2006.";

c) che al comma 1 dell'articolo 4, capoverso *3-bis*, dopo il primo periodo venga aggiunto il seguente: "A chi partecipa alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.";

d) che il comma 2 dell'articolo 5 venga sostituito dal seguente: "Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi.";

e) che il comma 1 dell'articolo 7 venga sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311".».

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, pur sottolineando che la condizione indicata alla lettera *d)* della proposta di parere testé illustrata garantisce adeguatamente il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, risolvendo quindi le problematiche di ordine finanziario, conferma comunque le proprie perplessità sul merito della disposizione, rilevando che la previsione di concedere a favore del Commissario delegato il contributo ivi indicato, da assegnare ai consorzi, anche per l'anno 2005, potrebbe determinare un inutile spreco di risorse, posto che siamo ormai a fine anno e riesce difficile ipotizzare che i soggetti coinvolti possano effettivamente utilizzare tali fondi per le attività ad essi affidate.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) pur esprimendo apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, manifesta tuttavia le proprie per-

pietà sull'impianto generale del provvedimento, con particolare riguardo alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 2. Osserva, infatti, che la quantificazione degli oneri ivi indicata (8 milioni di euro nel 2005 e 22 milioni nel 2006) si basa su l'ipotesi indicata nella relazione tecnica, che i Consorzi di bacino istituiti nella Regione Campania, destinatari dei suddetti fondi, possano assolvere al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando il contingente di circa 2.200 unità di personale già assegnate dal Commissario delegato. Tuttavia, stime fornite da altre fonti, indicherebbero che le unità di personale necessarie per assicurare il corretto espletamento del servizio di raccolta differenziata siano di gran lunga superiori, con la conseguenza che anche la relativa spesa risulterebbe molto più elevata (circa 50 milioni di euro fra il 2005 e il 2006). Ove tali informazioni risultassero corrette il contributo dello Stato assegnato dal citato articolo 5, comma 2, del decreto-legge in conversione, non risulterebbe sufficiente a coprire l'onere complessivo, con la conseguenza che la relativa differenza sarebbe a carico degli enti territoriali coinvolti, ossia essenzialmente della Regione Campania, essendo difficile ipotizzare che il Commissario delegato possa addossare tale onere ai Comuni.

Per tali ragioni, preannuncia fin d'ora la propria astensione dal voto sulla citata proposta di parere del relatore.

Il relatore IZZO (*FI*), in replica al senatore Caddeo, pur confermando le proprie riserve sul merito delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, osserva tuttavia che la copertura finanziaria dei relativi oneri appare del tutto congrua, ove si consideri che i consorzi di bacino destinatari del contributo possono in realtà fare affidamento anche su risorse di tipo diretto rivenienti dalla riscossione delle tariffe per il servizio prestato, che sono in grado di coprire gli eventuali oneri aggiuntivi relativi all'impiego del personale.

Il presidente AZZOLLINI, ad integrazione dei chiarimenti forniti dal relatore in merito all'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame, precisa che, come indicato nella relazione tecnica e confermato nella documentazione fornita dal Governo, l'utilizzo da parte dei Consorzi dei lavoratori assunti ai sensi dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 è necessariamente a termine, in quanto cesserà con il venir meno dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 6. Pertanto, su tale base appare congruo il contributo *una tantum* pari a 30 milioni di euro complessivi per il 2005 e il 2006, che comunque si configura come limite massimo di spesa per lo Stato. Esprime, pertanto, il proprio avviso favorevole sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

Passando all'esame degli emendamenti, il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che gli stessi erano già stati illustrati nella precedente

seduta, avverte che sono nel frattempo pervenute le ulteriori proposte emendative 1.300, 8.0.100 e 8.0.101.

Il relatore IZZO (*FI*) illustra, per quanto di competenza, gli ulteriori emendamenti segnalati, rilevando che occorre acquisire chiarimenti sulla natura e la destinazione, a legislazione vigente, delle risorse richiamate nella proposta 1.300, ancorché condivisibile nel merito, al fine di verificare la disponibilità per le finalità ivi indicate. In merito alla proposta 8.0.100 ritiene necessario acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dal comma 1, nonché verificare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura nel comma 2, posto che comunque il comma 2 andrebbe riformulato con riferimento al comma 7 (anziché 4) dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005 e andrebbe precisata altresì la decorrenza dal 2005 dell'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992, la quale, peraltro, essendo determinata dalla tabella C della legge finanziaria, non appare idonea per la copertura di spese obbligatorie di natura permanente. Infine, osserva che occorre acquisire chiarimenti sulla congruità delle disposizioni sulla riassegnazione delle risorse richiamate nella proposta 8.0.101.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime avviso contrario su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore nella precedente seduta, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri. In particolare, aggiunge che la proposta 1.100, sopprimendo l'articolo 1 del disegno di legge in esame, vanificherebbe di fatto il provvedimento, ed evidenzia la necessità di garantirne la concreta applicazione, posto che la rescissione degli attuali contratti è determinata da inadempimenti degli attuali affidatari e dalla necessità di affidare il servizio a soggetti in grado di rispettare le clausole e gli adempimenti contrattuali, al fine di superare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta, evidentemente, di un aspetto che incide direttamente sulle valutazioni di ordine finanziario del provvedimento. Formula, poi, avviso favorevole sulla proposta 1.110, in quanto ordinamentale, mentre si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 1.0.100, in quanto l'onere è privo di quantificazione e non si hanno elementi per valutare la congruità della copertura, e sulla proposta 6.106. Infine, in merito all'emendamento 6.0.103, ribadisce il proprio avviso contrario in quanto non può essere assentita la copertura a valere sugli stanziamenti indicati nella Tabella C della legge finanziaria, i quali sono stati quantificati sulla base delle effettive esigenze di funzionamento del Servizio nazionale di protezione civile e non sono quindi comprimibili.

Per quanto concerne gli ulteriori emendamenti 1.300, 8.0.100 e 8.0.101, esprime avviso contrario sulla proposta 1.300 in quanto non appare sufficientemente chiaro a quali contributi a maggiorazioni tariffarie la stessa si riferisca, osservando comunque che tali risorse, ove ricondotte a quelle già previste a legislazione vigente, verrebbero impiegate per finalità diverse dalla loro destinazione, determinando maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura. Analogamente, formula avviso negativo sull'emendamento 8.0.100, in quanto il comma 4 dell'articolo 3 non indica alcun tipo di copertura finanziaria, la quantificazione degli oneri non risulta congruente e gli stanziamenti indicati in Tabella C sono stati quantificati sulla base delle effettive esigenze del Servizio nazionale di protezione civile e non sono di conseguenza riducibili. Sottolinea poi di non avere osservazioni da formulare, per i profili di competenza sulla proposta 8.0.101, in ordine alla quale conferma peraltro la congruità delle disposizioni sulla riassegnazione delle risorse ivi richiamate.

Infine, esprime avviso favorevole su tutti i restanti emendamenti esaminati.

Il relatore IZZO (*FI*), pur prendendo atto dell'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo, ritiene che la proposta 1.300 non sia necessariamente onerosa, posto che la stessa prevede semplicemente la destinazione di utilizzo di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, per cui non vi sono oneri che vengono ad essere scoperti. Per quanto concerne poi l'emendamento 6.106, al di là dei problemi di carattere finanziario, conferma la validità dello stesso sotto il profilo sostanziale, esprimendo il proprio apprezzamento al riguardo.

Il presidente AZZOLLINI esprime avviso conforme al rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti esaminati, ad eccezione della proposta 1.120, per la quale ritiene che l'avviso favorevole debba essere subordinato alla condizione che siano aggiunte, in fine, le parole: «secondo quanto previsto dalla legislazione vigente». Formula poi avviso favorevole sulla proposta 1.0.100, confermando la prassi seguita in proposito dalla Commissione, in quanto provvista di una copertura particolarmente ampia. Si esprime parimenti in senso favorevole sull'emendamento 5.106, in quanto meramente ordinamentale, mentre, per quanto concerne la proposta 6.0.103, ritiene opportuno rendere parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, in quanto non risulta possibile valutare la congruità della relativa copertura finanziaria. Analogamente, esprime avviso contrario, senza riferimento alla citata norma costituzionale, sull'emendamento 1.300, in quanto, ancorché la destinazione delle risorse ivi richiamate rientri nella autonoma determinazione degli enti locali beneficiari, le risorse stesse risultano comunque aggiuntive rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente, per cui non appare certo il determinarsi di profili di onerosità. Analogamente, esprime avviso contrario sulla proposta 8.0.100, palesemente onerosa, mentre formula avviso favorevole sull'emendamento 8.0.101, sulla base delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo. Conferma poi l'avviso contrario sulla proposta 1.100, mentre si esprime in senso favorevole sull'emendamento 1.101 che appare palesemente ordinamentale. Ravvisa, quindi, l'opportunità di rendere parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 6.106, posto che non appaiono chiaramente determinabili i

relativi effetti finanziari. Infine, esprime avviso favorevole su tutti i rimanenti emendamenti esaminati.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta sulla proposta 1.120 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo quanto previsto dalla legislazione vigente». Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.300, 6.106 e 6.0.103, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.111, 1.112, 1.116, 1.124, 1.125, 1.135, 2.100, 2.101, 5.103, 5.104, 7.100, 7.101, 1.126, 1.129, 3.100, 3.101, 6.100, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.107 e 8.0.100 nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(396-B) CALDEROLI ed altri. – *Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il sottosegretario Ventucci ha comunicato in precedenza la possibilità di revocare alcune prenotazioni sul Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relative al bilancio triennale 2005-2007, in quanto riferite a provvedimenti per i quali appare ormai certa l'impossibilità di addivenire ad un'approvazione definitiva entro la fine del corrente anno. Di conseguenza, si sono rese disponibili sul citato accantonamento le risorse necessarie per assicurare la copertura del provvedimento in esame, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 restino confermati gli accantonamenti di Fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dal 2006, nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2006 siano riferiti al Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2006-2008.

Invita, pertanto, il relatore Grillotti a formulare una proposta di parere che recepisca le suddette indicazioni.

Il relatore GRILLOTTI (AN) formula quindi la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 restino confermati, in quanto

già indicati nelle relative finalizzazioni, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2006, nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2006 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2006-2008.».

Con l'avviso conforme del sottosegretario VENTUCCI, la Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 19,40.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

71^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Seduta congiunta con la

I Commissione (Affari costituzionali)

della Camera dei deputati

Giovedì 15 dicembre 2005, ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'interno sulla situazione in Val di Susa.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 15 dicembre 2005, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente (3495).
- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).

- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (3478).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione (1980).
- CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (2627).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (3567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa (1353).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) e *r*), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559).
- Schema di decreto legislativo concernente: «Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99» (n. 567).

- Schema di decreto legislativo recante «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *a*) e 2, commi 1, lettere *s*) e *t*), e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 568).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 15 dicembre 2005, ore 9,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera *d*) e 2, lettera *o*), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 570).
 - II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 15 dicembre 2005, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).
- MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace (3606).

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale (3465).
- Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui (3684).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del progetto di atto comunitario:

- Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2006 (COM (2005) 531 definitivo) (n. 14).

II. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 572).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 15 dicembre 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).
 - Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 15 dicembre 2005, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- SALINI ed altri. – Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati (2848-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedì 15 dicembre 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per l'interno D'Alia, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, per un aggiornamento sulla situazione nel Centro di permanenza temporanea di Lampedusa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 15 dicembre 2005, ore 14

Svolgimento di quesiti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo a norma dell'atto di indirizzo approvato il 25 ottobre 2005 (ex artt. 17 e 18 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 15 dicembre 2005, ore 9,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

- Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Giovedì 15 dicembre 2005, ore 13,30 e 14

ORE 13,30

Audizione di Sandro Bartolomeo, sindaco del comune di Formia.

ORE 14

Audizione di Antonio Mammoli, sindaco del comune di Tora e Picilli.

- Al termine esame della proposta di relazione territoriale sulla Sicilia.